

Comune di Cervesina
(Provincia di Pavia)
Repertorio n. [•]

Contratto di servizio per la raccolta, trasporto e avvio a recupero e trattamento dei rifiuti solidi urbani e per l'erogazione dei servizi di igiene ambientale

L'anno duemila [•], nel mese [•], il giorno [•] a [•] (PV), presso la sede comunale.

Davanti a me Daniele Bellomo, Segretario del Comune di Cervesina (PV), autorizzato a rogare gli atti pubblici in forma amministrativa nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono presenti i signori:

1) Gabriele Merli, nato a [•] il [•], quale dipendente Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di [•], domiciliato per la carica presso la Casa comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, avente sede a Cervesina (PV), in [•], codice fiscale n. [•] (nel seguito denominato anche **Ente o Comune**);

2) Maurizio Cuzzoli, nato a Caprarola (VT), il 09/03/1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse di ASM Voghera Spa, avente sede legale a Voghera (PV), Via Pozzoni n. 2, codice fiscale e partita IVA. n. 01429910183 (nel seguito denominata **ASM Voghera**, la **Società** o il **Gestore**), per procura speciale per atto del Notaio Carlo Cavagna, rep. n. 31931, racc. n. 19741 del 14 luglio 2021, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

Entrambi i comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge notarile, rinunciano col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che

- il Comune deve svolgere nel suo territorio il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/trattamento dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e di altri servizi di igiene urbana;
- la gestione "in economia" non risulta idonea a garantire adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- il Comune, per garantire la tutela della salute pubblica dei cittadini ed ottenere adeguati standard di qualità e affidabilità del servizio, intende affidare l'esecuzione del servizio nel territorio comunale ad un'impresa dotata di idonee capacità tecniche ed operative;
- l'art. 1 della Legge Regione Lombardia 26/03 classifica la gestione dei rifiuti urbani tra i servizi locali di interesse economico generale;
- la normativa in materia di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica prevede che la gestione del servizio può essere affidata in via diretta a società a capitale

interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della sua attività con gli enti pubblici che la controllano (c.d. affidamento in house);

- ASM Voghera Spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, sulla quale gli enti locali soci esercitano un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, e che svolge la parte più importante della sua attività con gli enti che la controllano e pertanto possiede i requisiti per l'affidamento diretto del servizio di tipo "in house providing";
- l'esistenza del rapporto di controllo analogo tra i Comuni soci e ASM Voghera Spa è stata verificata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale ha iscritto i Comuni soci di ASM Voghera nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ex art. 192 del d.lgs. 50/2016, su richiesta presentata dal Comune di Voghera anche per conto degli altri enti locali (iscrizione ID n. 791 del 27/04/2020);
- ASM Voghera Spa opera come gestore dei servizi di igiene urbana per i comuni confinanti con il territorio del Comune, nei quali garantisce standard di qualità del servizio adeguati ed omogenei, ponendosi così come l'operatore pubblico di riferimento per la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio;
- il Comune è titolare di una partecipazione azionaria nel capitale sociale di ASM Voghera Spa;
- sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'affidamento diretto del servizio con la modalità "in house providing";
- di conseguenza, il Comune ha ritenuto di assicurare l'interesse pubblico attraverso l'affidamento diretto della gestione dei rifiuti urbani ad ASM Voghera Spa.
- che con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo all'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di PANCARANA e CERVESINA le funzioni di cui alle lettere da A a L bis dell'art. 14 comma 27 lett. a del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico tra cui vi è anche la funzione dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" di cui all'art. 14 comma 27 lett. f del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii;
- che in forza degli atti relativi al conferimento della funzione all'Unione, gli enti costituenti si sono impegnati a svolgere in modo associato e coordinato l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, secondo le disposizioni della convenzione sottoscritta tra loro, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione;
- che la predetta gestione unitaria è finalizzata ad uniformare ed armonizzare le attività del servizio nei Comuni aderenti all'Unione, con l'intento di ottimizzare le prestazioni a

favore delle amministrazioni, degli altri uffici e soprattutto della cittadinanza, nonché a realizzare significative economie di scala;

- che la funzione relativa l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sarà svolta dall'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" e pertanto la gestione del presente contratto, nella sua fase esecutiva, relativo ai servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale nel comune di Cervesina sarà a totale carico dell'Unione;
- che conseguentemente l'Amministrazione Comunale, in parallelo agli altri Comuni dell'Unione e previo il necessario assenso dell'Unione, già acquisito, ha ritenuto di garantire maggiormente l'interesse pubblico convenendo, nelle forme previste dalla vigente normativa, l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani, come di seguito specificato, all'ASM Voghera Spa;

Ciò premesso, le Parti convengono tra loro e stipulano quanto segue:

CAPO I – RAPPORTI TRA LE PARTI

Titolo I – Disposizioni generali

1. Definizioni
2. Oggetto del contratto
3. Natura dei servizi
4. Durata del contratto
5. Modifica del servizio

Titolo II – Rapporti economici

6. Tributi a carico degli utenti
7. Corrispettivo dei servizi
8. Pagamento dei corrispettivi
9. Equilibrio economico-finanziario della gestione
10. Deposito cauzionale

Titolo III – Modalità di esecuzione

11. Referenti per i rapporti con il Comune
12. Personale del gestore
13. Sicurezza sul lavoro
14. Materiali e attrezzature
15. Subappalto
16. Trasporto rifiuti nei giorni festivi
17. Gestione adempimenti amministrativi
18. Obblighi di comunicazione
19. Osservanza di leggi e regolamenti

20. Controllo del Comune

Titolo IV – Responsabilità del gestore e cessazione del servizio

21. Responsabilità del gestore
22. Penali
23. Esecuzione d'ufficio
24. Risoluzione
25. Regime dei beni alla cessazione del servizio; valore di subentro
26. Trasferimento del personale alla cessazione del servizio

Titolo V – Disposizioni finali

27. Controversie
28. Normativa applicabile
29. Comunicazioni
30. Trattamento dati personali
31. Spese di registrazione

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA

1. Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati
2. Raccolta e trasporto rifiuti in vetro e lattine, in alluminio e banda stagnata
3. Raccolta e trasporto rifiuti di carta e cartone
4. Raccolta e trasporto rifiuti di imballaggi in plastica
5. Raccolta e trasporto di pile ed accumulatori al pb, medicinali scaduti, vernici, e cartucce esauste e toner
6. Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti
7. Raccolta e trasporto rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
8. Raccolta e trasporto oli e grassi animali e vegetali di origine domestica
9. Raccolta e trasporto rifiuti vegetali
10. Raccolta e trasporto rifiuti metallici
11. Raccolta e trasporto rifiuti legnosi
12. Raccolta e trasporto pneumatici di origine domestica
13. Raccolta e trasporto inerti di origine domestica
14. Servizio lavaggio, sanificazione e manutenzione dei cassonetti
15. Servizio spazzamento meccanizzato

CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ESTERNI AL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA

1. Servizio pulizia caditoie stradali
2. Servizio disinfestazione zanzare

CAPO I – RAPPORTI TRA LE PARTI

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente contratto si applicano le definizioni previste dalle norme in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle contenute negli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006 e quelle previste nelle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA o Autorità), inclusa la delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, recante l'Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

2. Nell'interpretazione ed esecuzione del contratto si applicano anche le seguenti definizioni:

Autorità o ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Ente o ETC (Ente Territorialmente Competente): l'Ente pubblico locale che organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel proprio territorio comunale, ed esercita il controllo sul servizio affidato;

Comune: è il Comune che assegna il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel suo territorio;

Centro multi raccolta: impianto di proprietà ASM Voghera Spa, sito in strada Folciona a Voghera (PV);

Contratto: il presente atto che regola la concessione e lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte di ASM Voghera;

Disposizioni tecniche: le *“Disposizioni tecniche sullo svolgimento dei servizi”*, inserite nel Capo II del contratto, che definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative minime e vincolanti delle attività o servizi da esercitare, secondo le modalità da esse previste, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

Corrispettivo: indica il corrispettivo annuale approvato dal Comune, in base alla regolazione di ARERA, che spetta al Gestore per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;

Gestore o Concessionario: l'operatore economico incaricato dal Comune per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Gestore uscente: è la Società quando, per effetto delle disposizioni normative e del Contratto della concessione, cesserà di svolgere il servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito del subentro del nuovo gestore;

Metodo Tariffario o MTR-2: indica il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti approvato da ARERA con la delibera n. 363/2021/R/rif;

Parti: il Comune e il Gestore del servizio;

Piano economico-finanziario (PEF): il Piano Economico Finanziario elaborato ai sensi delle disposizioni del MTR vigente; esso è elaborato per il periodo di tempo previsto dalla regolazione tariffaria di ARERA e contiene, con frequenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento e la previsione annuale delle entrate tariffarie. Il PEF è composto dal piano tariffario, dal conto economico e dal rendiconto finanziario;

Rifiuti urbani: in base alla definizione dell'art. 183, c. 1, lett. *b-ter*), d.lgs. 152/2006, come modificato dal Dlgs 116/2020, sono rifiuti urbani:

“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”.

Rifiuti differenziati: rifiuti separati in funzione delle relative tipologia e natura risultanti dalla raccolta differenziata (frazione umida/organica, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro, etc.);

Rifiuti indifferenziati: sono rifiuti che non formano oggetto di raccolta differenziata, cioè che non sono separati per tipologia e natura e che costituiscono il flusso residuale della raccolta differenziata (cd. rifiuto urbano residuo);

Servizio in concessione: è il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del Contratto ed è costituito da parte delle attività che complessivamente costituiscono il “servizio integrato di gestione rifiuti” ai sensi della regolazione di ARERA;

Servizio integrato di gestione rifiuti: rappresenta il perimetro della gestione assoggettata al metodo tariffario MTR ai sensi della vigente regolazione ARERA; esso è costituito dal complesso delle attività dirette ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), cioè raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

Società: il gestore del servizio, ASM Voghera Spa;

TARI (Tassa sui Rifiuti): è la tassa sui rifiuti istituita ai sensi dell'art. 1, c. 639, l. n. 147/13 e ancora vigente anche dopo l'abrogazione dell'art. 1, c. 639, ai sensi dell'art. 1, c. 738, l. n. 160/2019;

Tariffa puntuale o corrispettiva: il prezzo commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, cc. 667 e 668, l. n. 147/2013;

Utente: persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione per il pagamento della tassa per il servizio di gestione rifiuti;

Valore di Subentro: importo calcolato in base all'art. 20 del metodo MTR-2, approvato con delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, dovuto dal gestore subentrante al Gestore uscente.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero e trattamento dei rifiuti solidi urbani e lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale all'interno del territorio del Comune. Il servizio comprende le seguenti attività:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Non rientrano nella gestione del servizio le attività che non sono sottoposte alla regolazione tariffaria di ARERA, come a titolo di esempio (non esaustivo) le seguenti attività:

- raccolta, trasporto e smaltimento di amianto da utenze domestiche;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- rimozione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- pulizia e disinfezione delle fontane;
- Servizio pulizia caditoie stradali.

Art. 3. Natura dei servizi

1. I servizi oggetto del Contratto costituiscono attività di pubblico interesse diretta ad assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente.

2. I servizi affidati non possono essere interrotti o sospesi, salvo casi di forza maggiore che devono essere immediatamente segnalati al Comune. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o riunioni sindacali, la Società deve rispettare le norme previste dalla legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La Società deve informare l'ufficio comunale competente e gli utenti almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo nell'esecuzione del servizio e comunicare le modalità di erogazione dei servizi durante lo sciopero. Non sono considerati causa di forza maggiore i disservizi derivanti da sciopero del personale per cause imputabili esclusivamente alla Società.

3. In caso di interruzione o sospensione non giustificati del servizio, il Comune può eseguire d'ufficio il servizio secondo quanto stabilito dal successivo **art. 23**. L'esecuzione d'ufficio può riguardare anche singoli servizi o una parte di essi.

Art. 4. Durata

1. Il contratto per l'affidamento del servizio ha durata dal 01/01/2022 fino al 31/12/2026.

2. Il Comune o il Gestore hanno la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto prima della scadenza, con recesso motivato che deve essere inviato tramite PEC o raccomandata A/R entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso anticipato da parte del Comune, la Società ha diritto di ottenere il Valore di Subentro previsto dall'**art. 25**.
4. Il contratto si risolverà di diritto prima della scadenza in caso di definizione da parte della Regione Lombardia dei bacini territoriali per lo svolgimento del servizio e di successivo affidamento del ciclo integrato dei rifiuti ad un nuovo gestore, selezionato tramite gara o affidamento diretto.
5. Se fosse necessario prorogare la durata del contratto oltre il termine di scadenza per ragioni di interesse generale, i servizi saranno erogati, per i primi 12 mesi dopo la scadenza, alle stesse condizioni previste dal contratto. Nel caso in cui la durata del contratto fosse prorogata ulteriormente, le parti dovranno concordare tra loro le condizioni giuridiche, tecniche ed economiche applicabili alla prosecuzione del servizio.

Art. 5. Modifiche in corso di esecuzione

Modifiche richieste dal Comune

1. Il Comune può chiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso, le parti si incontreranno per concordare le modifiche del contratto, che diventeranno efficaci a partire dalla data della loro sottoscrizione. Il Gestore avrà diritto di ottenere un aumento del corrispettivo, se le modifiche comportano maggiori costi per l'esecuzione del servizio.
2. Il Comune ha la facoltà di affidare al Gestore servizi complementari rispetto a quelli rientranti nel contratto, dopo aver valutato congiuntamente con la Società la loro fattibilità e aver concordato l'adeguamento del corrispettivo.
3. Il Comune può richiedere al Gestore l'esecuzione di ulteriori servizi affini o connessi con quelli del contratto. Le parti concorderanno l'ammontare del corrispettivo dei nuovi servizi richiesti dal Comune, che saranno svolti dal Gestore dopo la stipula dell'accordo con il Comune.
4. Il Comune può chiedere al Gestore anche di effettuare servizi speciali aventi carattere episodico o eccezionale. In tal caso, il corrispettivo sarà concordato tra le parti prima dell'esecuzione dei servizi. Qualora ragioni di urgenza impedissero di trovare un accordo sui servizi speciali prima della loro esecuzione, il Gestore avrà in ogni caso diritto al rimborso dei costi sostenuti.

Variazione del corrispettivo dopo le modifiche

5. Le modifiche del contratto previste dai commi precedenti possono comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi e, di conseguenza, del corrispettivo spettante al Gestore per l'esecuzione dei servizi.
6. Se le modifiche determinano una variazione complessiva, in aumento o in diminuzione, non superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo, il Gestore è obbligato a adeguare il servizio a tali modifiche, senza sollevare eccezioni. Se le modifiche determinano

una variazione superiore alla soglia sopra indicata, il Gestore ha la facoltà di recedere dal contratto fatto salvo il suo diritto ad un equo indennizzo.

7. Per garantire la continuità del servizio pubblico il Gestore è tenuto a adeguare il servizio secondo le modalità richieste dal Comune anche in caso di mancato accordo sull'adeguamento del corrispettivo, il quale non attribuisce al Gestore il diritto di ritardare l'adeguamento del servizio richiesto dal Comune. In caso di mancato accordo il Gestore avrà comunque diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti per eseguire i servizi richiesti aggiuntivi o modificati richiesti dal Comune.

Titolo II – Rapporti economici

Art. 6. Tributi a carico degli utenti

1. Il Comune ha diritto di riscuotere, in via esclusiva, dagli utenti le tariffe o i tributi relativi allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti giacenti nelle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2. Su richiesta del Comune, il Gestore potrà svolgere le attività di determinazione e riscossione della tariffa, in cambio di uno specifico corrispettivo concordato tra le parti.

Art. 7. Corrispettivo dei servizi

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Gestore per lo svolgimento delle attività di erogazione dei servizi oggetto del contratto compresi nell'**art. 2.1**, che sono inclusi nel perimetro della regolazione dell'Autorità, è stabilito secondo quanto previsto dalle disposizioni regolatorie sulla materia emanate da ARERA. Attualmente, per il periodo compreso dal 2022 al 2025, le tariffe per il servizio di gestione rifiuti sono disciplinate dal Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), approvato da ARERA con la delibera 363/2021/R/rif.
2. In particolare, il corrispettivo che annualmente spetta al Gestore per lo svolgimento dei servizi previsti nell'**art. 2.1** del contratto è pari alle entrate tariffarie indicate nel Piano Economico Finanziario per la gestione integrata dei rifiuti urbani (PEF) di competenza del Gestore, approvato dal Comune.

Art. 8. Pagamento dei corrispettivi

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'**art. 7**, il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune al Gestore avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Società alla fine di ogni mese di svolgimento del servizio.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Comune dovrà pagare, oltre all'importo delle fatture stesse, gli interessi di mora determinati in base al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Art. 9. Equilibrio economico-finanziario della gestione

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA – in particolare, secondo le disposizioni contenute nel metodo tariffario MTR-2, approvato con delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, per il periodo 2022-2025 – e a quanto precisato nel Contratto.
2. Il Piano Economico Finanziario (PEF) sui costi di gestione e di investimento del ciclo integrato dei rifiuti deve permettere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
3. Se come Ente Territorialmente Competente accerta l'esistenza di situazioni di squilibrio economico-finanziario, il Comune deve indicare in modo dettagliato le modalità necessarie per recuperare la sostenibilità della gestione, esponendo gli effetti di tali modalità nel PEF pluriennale e, se necessario, deve presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione di ARERA.
4. In caso di accertamento dello squilibrio economico-finanziario della gestione, il Comune è tenuto a presentare all'Autorità una relazione contenente la richiesta di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, unitamente alle valutazioni previste dalla normativa tariffaria.

Art. 10. Deposito cauzionale

In considerazione del capitale apportato con i mezzi ed il personale, della comprovata solidità finanziaria del Gestore e del fatto che le singole rate sono pagate dopo l'erogazione del servizio, la Società è dispensata dall'obbligo di prestare cauzione per la corretta esecuzione del Contratto.

Titolo III – Modalità di esecuzione

Art. 11. Referenti per i rapporti con il Comune

La Società deve individuare i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con il Comune e darne comunicazione entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, indicando i recapiti telefonici fissi e mobili dei referenti. In caso di sostituzione, la Società dovrà comunicare i nuovi nominativi dei referenti.

Art. 12. Personale del gestore

1. Il Gestore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi oggetto del Contratto le condizioni normative e retributive previste nel CCNL dei servizi ambientali. La Società dovrà sottoporre il personale alle visite mediche e vaccinazioni previste dalla normativa.
2. Il personale in servizio dovrà essere vestito in modo decoroso, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale. Inoltre, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. Il personale deve osservare le disposizioni e i regolamenti emanati dal Comune e deve tenere un comportamento rispettoso verso i cittadini.

3. In qualsiasi momento, la Società deve essere in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante i documenti che provano il versamento delle somme dovute. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Gestore si impegna ad avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e con le qualifiche necessarie a garantire la regolare esecuzione del servizio. La Società dovrà assicurare il regolare adempimento del servizio anche in caso di assenza (per malattia, infortunio, ferie) dei dipendenti usualmente incaricati dello svolgimento del servizio.

Art. 13. Sicurezza sul lavoro

1. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire la sicurezza sul lavoro del suo personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso. La Società, inoltre, dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, dovrà far pervenire al Comune i seguenti documenti:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle norme in materia di sicurezza e che i mezzi utilizzati hanno caratteristiche adeguate per lo svolgimento dei servizi;
- dichiarazione che i dipendenti sono stati informati sui rischi dell'attività lavorativa come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- elenco dipendenti impiegati per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, con le relative qualifiche di inquadramento;
- elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i servizi oggetto del Contratto.

2. Il Gestore sarà responsabile per l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza personale dei lavoratori e per la tutela dei beni pubblici e privati e dovrà garantire e manlevare il Comune da ogni conseguente responsabilità.

Art. 14. Materiali ed attrezzature

1. Il Gestore dovrà mantenere tutti i materiali e le attrezzature utilizzati per il servizio in stato di efficienza e sottoporli a manutenzione periodica. La Società si impegna, inoltre, a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione almeno ogni mese.

2. Le dotazioni, attrezzature e automezzi utilizzati dovranno:

- a) possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie; gli automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia di trasporto di rifiuti, per l'espletamento dei servizi;
- b) rispettare le normative tecniche generali;
- c) essere debitamente assicurati contro il rischio di danni a persone e cose, tenendo il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità.

3. Per il ricovero, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dei mezzi, la Società dovrà disporre di appositi locali, che dovranno essere dotati di servizi per il personale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 15. Subappalto

1. Fermo restando il divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione del servizio, il Gestore potrà affidare a imprese qualificate una parte dei servizi in regime di sub-appalto, previa comunicazione al Comune, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. Il Comune rimarrà estraneo ai rapporti instaurati dal Gestore con terzi per l'eventuale esecuzione di servizi in subappalto e sarà esente da ogni responsabilità.

2. Non si considera subappalto il noleggio di automezzi o di attrezzature, purché l'utilizzo venga effettuato con personale del Gestore e sotto la sua responsabilità.

Art. 16. Trasporto rifiuti nei giorni festivi

I servizi dovranno essere garantiti anche nei giorni festivi, tranne che sia possibile la loro esecuzione in via anticipata o posticipata. Per i servizi porta a porta, verrà predisposto un calendario annuale. Nel caso in cui la Società dovesse modificare un giorno di lavoro già stabilito (cioè anticipare o posticipare il servizio), la decisione dovrà essere concordata con il Comune e si dovranno informare tempestivamente i cittadini.

Art. 17. Gestione adempimenti amministrativi

1. La Società si impegna ad effettuare per conto del Comune tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di rifiuti (predisposizione, vidimazione e tenuta registri, predisposizione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, approntamento e vidimazione schede rifiuto, REN) relativamente ai servizi previsti dal Contratto.

2. Rientra in tali adempimenti anche la predisposizione dei dati per il MUD e ORSO e ogni altro sistema di raccolta dati che le norme prescrivono di fornire agli Enti competenti in materia di rifiuti, per conto del Comune, entro i termini di scadenza previsti annualmente dalla legge.

Art. 18. Obblighi di comunicazione

1. Il personale della Società deve segnalare al competente Ufficio Comunale circostanze e fatti rilevati nell'esecuzione dei propri compiti, che possano impedire o ostacolare il regolare svolgimento del servizio. Inoltre, il personale della Società deve denunciare immediatamente agli uffici competenti ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione del servizio (deposito abusivo di materiali, abbandono di rifiuti o di altro materiale sulle strade, etc.), offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.

2. Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per tutti gli adempimenti necessari nel caso in cui l'Ente locale decidesse di passare dall'applicazione del tributo agli utenti alla tariffa corrispettivo riscossa dal Gestore in cambio dell'erogazione del servizio.

Art. 19. Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il Gestore ha l'obbligo di osservare, e di far rispettare ai propri dipendenti, tutte le norme e le disposizioni in materia di gestione del servizio di igiene urbana contenute nella legislazione, nella normativa secondaria e regolamentare, e nei provvedimenti emanati da ARERA e dalle altre Autorità competenti.

2. Inoltre, il Gestore dovrà rispettare tutti gli obblighi relativi all'esecuzione del servizio previsti nel presente contratto.

Art. 20. Controllo del Comune

1. Il Comune eserciterà poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni del contratto, legislative e regolamentari, nei modi ritenuti più idonei e segnalerà alla Società eventuali criticità e anomalie.

2. Il Comune potrà disporre, dando un adeguato preavviso alla Società, l'ispezione di automezzi, attrezzature, locali e magazzini e su quanto altro inerisce all'organizzazione del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di pesare a campione, anche senza preavviso, gli automezzi utilizzati per il servizio, all'inizio e alla fine del giro di raccolta dei rifiuti. Inoltre, il Comune potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui si svolge il servizio.

3. L'esercizio della vigilanza da parte del Comune è diretto a verificare il regolare svolgimento del servizio e la sua conformità agli obblighi contrattuali e agli standard di qualità, quantità ed efficienza e a verificare il rispetto delle norme relative al personale. Durante le ispezioni, il Gestore, ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio, garantirà l'assistenza agli operatori incaricati dal Comune e la massima collaborazione. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del Comune e al Gestore. Se il Comune rileva gravi carenze nella gestione del servizio, notificherà al Gestore una diffida, come previsto dal Contratto.

4. A richiesta del Comune la Società si impegna a trasmettere una relazione periodica, con riferimento a un periodo di sei mesi o maggiore, sull'andamento dei servizi oggetto del Contratto.

Titolo IV – Responsabilità del gestore e cessazione del servizio**Art. 21. Responsabilità del Gestore**

Il Gestore risponderà direttamente dei danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del servizio e dovrà risarcire integralmente i danni causati ai terzi (compreso il Comune), esonerando il Comune da ogni responsabilità. La Società è responsabile verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli edifici serviti, per eventuali danni e per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità d'accesso ai locali.

Art. 22. Penali

1. Nel caso in cui il Comune dovesse accertare l'inadempimento o la violazione degli obblighi assunti dalla Società con il Contratto, potrà contestare tramite PEC l'inadempimento alla Società, assegnando un congruo termine per sanare la violazione, comunque non inferiore a 15 giorni. Il Gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

2. Fatta salva la presentazione di controdeduzioni e l'assegnazione di un nuovo termine da parte del Comune, se il Gestore non provvede entro il termine assegnato a rimuovere l'inadempimento o a sanare la violazione, il Comune potrà applicare le seguenti penalità:

- a. mancata manutenzione, lavaggio e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.): sanzione amministrativa di € 25,00 per ogni singolo inadempimento;
- b. mancata sostituzione o svuotamento dei contenitori: per giorno di ritardo € 25,00;
- c. mancata raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani ingombranti: € 40,00;
- d. inosservanza o ritardo della predisposizione del M.U.D. nei termini di scadenza previsti dalla legge di ogni anno: € 500,00;
- e. disservizi gravi derivanti da scioperi del personale che dipendono da cause direttamente imputabili alla Società: € 1.000,00.

3. Per ogni altra infrazione non prevista nell'elenco di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di applicare una sanzione compresa fra € 50,00 e € 500,00 determinata in relazione alla gravità dell'infrazione. La Società sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggior danno causato dall'inadempimento o violazione. In ogni caso, le penali irrogate dal Comune nel corso di ogni anno di durata del contratto non possono superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuale previsto dall'**art. 7** del contratto.

4. Il Comune potrà trattenere l'ammontare delle penali sulla prima rata di corrispettivo che deve essere pagata dopo la data di applicazione delle penali.

5. Per evitare in via preventiva la contestazione di inadempimenti, il Gestore dovrà dare, nel corso della giornata a cui si riferiscono, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. In caso di richiesta del Comune, il Gestore dovrà indicare le cause che hanno impedito la corretta esecuzione del servizio e trasmettere la relativa documentazione, se disponibile.

Art. 23. Esecuzione d'ufficio

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, se la Società non adempie entro il termine assegnato dal Comune con la contestazione tramite PEC, lo stesso Comune ha la facoltà di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne.

Art. 24. Risoluzione

1. Il Comune può risolvere in via anticipata il Contratto, mediante una comunicazione inviata al Gestore tramite PEC o raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) se la Società ha ceduto, in tutto o in parte, la gestione del servizio, ad eccezione delle ipotesi di subappalto consentite dalla legge;
- b) se sono venuti meno i requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- c) se il legale rappresentante o il responsabile tecnico della Società è stato condannato, con sentenza definitiva, per un reato contro la pubblica amministrazione, che costituisce un impedimento alla prosecuzione del contratto, qualora l'impresa non dimostri che c'è stata la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- d) in caso di fallimento o apertura della liquidazione giudiziale della Società, se la risoluzione del contratto è consentita dalle norme applicabili ai contratti pubblici;
- e) se il Gestore è decaduto dalla concessione per una causa stabilita dalla legge.

2. Inoltre, il Comune può risolvere il Contratto, dopo aver assegnato alla Società un termine di almeno 30 giorni per sanare l'inadempimento o la violazione contestati tramite PEC o raccomandata AR, se il termine assegnato è scaduto senza la rimozione dell'inadempimento o della violazione, nei seguenti casi:

- a) se la Società ha sospeso i servizi per più di 5 (cinque) giorni consecutivi, salvo scioperi e altre cause di forza maggiore, adeguatamente e tempestivamente motivate;
- b) se la Società ha commesso gravi violazioni agli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa regolamentare sull'esecuzione del servizio;
- c) se la Società ha commesso gravi e reiterate violazioni degli obblighi stabiliti nel Contratto;
- d) se la Società ha commesso gravi violazioni degli obblighi riguardanti i versamenti dei contributi previsti per il personale dipendente.

3. In tutti i casi di risoluzione la Società ha diritto di ricevere i corrispettivi previsti dal Contratto fino alla data di effettiva cessazione dello svolgimento del servizio. Da parte sua, il Comune ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dalla risoluzione del Contratto per inadempimento della Società.

Art. 25. Regime dei beni alla cessazione del servizio

1. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa, il Gestore è obbligato a restituire gratuitamente all'Ente proprietario i beni strumentali concessi in godimento dallo stesso Comune per lo svolgimento del servizio.

2. Il Gestore ha diritto di ricevere dal nuovo gestore subentrante il valore residuo di subentro (**Valore di Subentro**), determinato in base all'art. 20 del metodo MTR-2, approvato da ARERA con delibera n. 363/2021/R/rif. Il valore residuo dei cespiti ha per oggetto i cespiti che sono trasferiti in proprietà dal Gestore uscente al gestore subentrante nell'esecuzione del servizio.

3. Il pagamento del Valore di Subentro dovrà avvenire entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, prima dell'effettivo subentro del nuovo operatore nella gestione del servizio.

Art. 26. Trasferimento del personale alla cessazione del servizio

1. Alla cessazione del servizio, per qualsiasi causa avvenga, il Gestore uscente trasferisce al gestore subentrante il personale dipendente adibito all'esecuzione del servizio, in conformità con le disposizioni di legge e/o del contratto collettivo nazionale
2. Il passaggio del personale dal Gestore uscente a quello entrante non costituisce trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del cod. civ.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 27. Controversie

1. Eventuali contestazioni o reclami tra il Comune e la Società devono essere comunicati per iscritto.
2. In caso di controversia, i rappresentanti della Società e del Comune devono elaborare congiuntamente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, una proposta di accordo bonario, che il Comune dovrà approvare entro il termine massimo dei successivi 60 giorni. In caso di mancato rispetto di uno dei due termini sopra previsti, la parte interessata sarà libera di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, per tutte le controversie tra il Comune e il Gestore relative al Contratto, o da esso derivanti o connesse, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pavia.

Art. 28. Normativa applicabile e integrazione del contratto

1. Per tutto quanto non è previsto dal Contratto, si applicano le disposizioni di legge e della normativa secondaria, anche regolamentare, che disciplina la materia della gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Contratto ed i relativi allegati sono automaticamente modificati e integrati dalle disposizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione rifiuti urbani emanate da norme regionali, nazionali ed europee, di carattere legislativo o regolamentare, e dai provvedimenti approvati da ARERA sulla gestione dei rifiuti, anche in materia tariffaria.
3. Inoltre, il Contratto potrà essere modificato, previo accordo tra le parti, per adeguare la sua disciplina ad eventi imprevedibili che si siano verificati nel periodo di durata.
4. Nei casi previsti dai **commi 2-3** precedenti le parti, su richiesta della parte più diligente, elaboreranno l'atto di modifica o integrazione del contratto, oppure la nuova versione integrale contenente le modifiche, e si incontreranno per concordare la nuova disciplina del rapporto. Le nuove condizioni contrattuali si applicheranno a partire dalla data di sottoscrizione, tranne che per le variazioni derivanti dall'integrazione automatica di clausole previste dalla legge o da altre fonti normative che si applicheranno a partire dalla data della loro entrata in vigore.
5. In caso di variazione dei costi per l'esecuzione del servizio derivanti dalla necessità di svolgere attività aggiuntive o dalle modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le

regole sulla variazione del corrispettivo del Contratto previste negli **articoli 5.5 e 5.6**. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con il Comune, il Gestore avrà comunque diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti per eseguire i servizi aggiuntivi oppure svolti con modalità differenti.

Art. 29. Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate, a seconda dei casi via e-mail o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

ASM Voghera Spa

Via Pozzoni, n. 2

Voghera (PV)

Attenzione di: Settore Igiene Ambientale

E-mail: info@asmvoghera.it

PEC: asmvoghera@pec.asmvoghera.it

Comune di Cervesina

Via Umberto I, n. 7

27050, Cervesina (PV)

Attenzione di: Ufficio Tecnico

E-mail: tecnico@comune.cervesina.pv.it

PEC: protocollo.cervesina@pec.it

2. Le comunicazioni previste dal Contratto (es. contestazioni, irrogazione di penali, dichiarazione di recesso o risoluzione, ecc.) sono valide esclusivamente se effettuate tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi sopra indicati.

3. In caso di variazione del soggetto responsabile presso il Gestore o il Comune o degli indirizzi previsti per le comunicazioni, la parte interessata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altra parte i nuovi dati.

Art. 30. Trattamento dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, sulle modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

2. Il Comune eseguirà il trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del Contratto, in conformità agli obblighi stabiliti dalla legge.

3. Prima della sottoscrizione del presente contratto, le parti si sono reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla normativa vigente.

Art. 31. Spese di registrazione

1. Le spese per la tassa fissa di registrazione del contratto, bollo, e diritti accessori sono a carico del Gestore.

2. Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione della imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche. Ai fini fiscali si dichiara che il valore presunto del contratto è pari ad € [•] (in lettere euro [•]) ed è soggetta al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA

Art. 1. Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati

Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti che per natura e composizione non possono essere differenziati.

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto, su tutto il territorio comunale, mediante il sistema di raccolta stradale.

È compresa la raccolta dei rifiuti a terra vicino ai cassonetti e la pulizia dell'area in fregio agli stessi e/o sul suolo pubblico nelle aree circostanti qualora riscontrato dall'operatore nell'ambito dell'espletamento del servizio in oggetto.

Dotazioni

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono il rifiuto sfuso o in sacchi all'interno dei contenitori, forniti da ASM in comodato d'uso e dislocati negli spazi pubblici o ad uso pubblico (vie, piazze e dove necessario in proprietà private, previo accordo con la proprietà stessa stipulato in modo congiunto con ASM Voghera e Comune) indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio nelle seguenti tipologie e quantità:

Tipologia contenitore	Numero
contenitori da lt. 2400 a caricamento laterale	39
contenitori da lt. 1700 a caricamento posteriore	12
contenitori da lt. 1300 a caricamento posteriore	11
contenitori da lt. 1100 a caricamento posteriore	1
contenitori da lt. 360 a caricamento posteriore	12
contenitori da lt. 240 a caricamento posteriore	19

Frequenza di servizio

Il servizio verrà svolto con le frequenze sotto riportate:

Servizio	Frequenza
Raccolta stradale rifiuti	Bisettimanale

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciana a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 2. Raccolta e trasporto rifiuti in vetro e lattine, in alluminio e banda stagnata

Il servizio riguarda la raccolta congiunta di bottiglie, bicchieri, vasetti in vetro e di vaschette e contenitori in alluminio ed in banda stagnata.

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto, su tutto il territorio comunale, mediante il sistema di raccolta stradale. È compresa la raccolta dei rifiuti a terra vicino alle campane del vetro e la pulizia dell'area in fregio alle stesse e/o sul suolo pubblico nelle aree circostanti qualora riscontrato dall'operatore nell'ambito dell'espletamento del servizio in oggetto.

Dotazioni

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono il rifiuto all'interno dei contenitori, forniti da ASM in comodato d'uso e dislocati negli spazi pubblici o ad uso pubblico (vie, piazze e dove necessario in proprietà private, previo accordo con la proprietà stessa stipulato in modo congiunto con ASM Voghera e Comune) indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio nelle seguenti tipologie e quantità: **22.**

Frequenza di servizio

Il servizio verrà svolto con le frequenze sotto riportate:

Servizio	Frequenza
Raccolta stradale rifiuti	Quindicinale

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 3. Raccolta e trasporto rifiuti di carta e cartone

Il servizio riguarda la raccolta di cartoni da imballo di tutti gli spessori, quotidiani, riviste, buste e cartelline in carta o cartoncino, carta di giornale, fazzoletti e tovaglioli di carta sia bagnati di acqua che asciutti.

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto, su tutto il territorio comunale, mediante il sistema di raccolta stradale. È compresa la raccolta dei rifiuti a terra vicino ai cassonetti e la pulizia dell'area in fregio agli stessi e/o sul suolo pubblico nelle aree circostanti qualora riscontrato dall'operatore nell'ambito dell'espletamento del servizio in oggetto.

Dotazioni

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono il rifiuto sfuso e ridotto di volume all'interno dei contenitori, forniti da ASM in comodato d'uso, dislocati negli spazi pubblici o ad uso pubblico (vie, piazze e dove necessario in proprietà private, previo accordo con la proprietà stessa stipulato in modo congiunto con ASM Voghera Spa e Comune) indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio nelle seguenti tipologie e quantità:

Tipologia contenitore	Numero
contenitori da lt. 2000 a caricamento posteriore	22

Frequenza di servizio

Il servizio verrà svolto con le frequenze sotto riportate:

Servizio	Frequenza
Raccolta stradale rifiuti	Settimanale

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciana a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 4. Raccolta e trasporto rifiuti di imballaggi in plastica

Il servizio riguarda la raccolta di sacchetti in plastica es. sacchetti della spesa, bottiglie in plastica per bevande, flaconi in plastica lavati per l'igiene personale e per la casa, vaschette alimentari in plastica o polistirolo che hanno contenuto frutta e verdura.

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto, su tutto il territorio comunale, mediante il sistema di raccolta stradale. È compresa la raccolta dei rifiuti a terra vicino ai cassonetti e la pulizia dell'area in fregio agli stessi e/o sul suolo pubblico nelle aree circostanti qualora riscontrato dall'operatore nell'ambito dell'espletamento del servizio in oggetto.

Dotazioni

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono il rifiuto sfuso e ridotto di volume all'interno dei contenitori, forniti da ASM in comodato d'uso, dislocati negli spazi pubblici o ad uso pubblico (vie, piazze e dove necessario in proprietà private, previo accordo con la proprietà stessa stipulato in modo congiunto con ASM Voghera Spa e Comune) indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio nelle seguenti tipologie e quantità:

Tipologia contenitore	Numero
contenitori da lt. 1700 a caricamento posteriore	23

Frequenza di servizio

Il servizio verrà svolto con le frequenze sotto riportate:

Servizio	Frequenza
Raccolta stradale rifiuti	Settimanale

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 5. Raccolta e trasporto di pile ed accumulatori al Pb, medicinali scaduti, vernici, cartucce esauste e toner

Il servizio riguarda la raccolta di quelle particolari tipologie di rifiuto che non vengono raccolte mediante i classici cassonetti stradali, ma che devono essere raccolte mediante idonei contenitori posizionati presso aree specifiche.

Modalità di esecuzione del servizio

Tipologia rifiuto	Modalità svolgimento servizio
-------------------	-------------------------------

Pile ed accumulatori al Pb	Il servizio dovrà essere svolto mediante appropriati contenitori atti a contenere il conferimento da parte degli utenti e dislocati con le seguenti modalità: - per le pile tramite appropriati contenitori, dislocati in particolari punti del territorio come tabaccherie e bar su indicazione dell'Amministrazione Comunale - per gli accumulatori al Pb tramite appropriato contenitore su indicazione dell'Amministrazione Comunale
Medicinali scaduti	Il servizio dovrà essere svolto mediante appropriati contenitori dislocati presso farmacie e/o ambulatori su indicazione dell'Amministrazione Comunale
Vernici	Il servizio dovrà essere svolto mediante conferimento diretto da parte dell'utente in appropriato contenitore posizionato presso un area indicata dall'amministrazione comunale
Cartucce esauste e toner	Il servizio dovrà essere svolto mediante conferimento diretto da parte dell'utente in appropriato contenitore posizionato presso un area indicata dall'amministrazione comunale

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma, con le frequenze di seguito riportate e comunque ogni qualvolta se ne verificasse la necessità oppure a richiesta:

Tipologia rifiuto	Frequenza servizio
Pile ed accumulatori al Pb	A richiesta e/o in base alle necessità
Medicinali scaduti	A richiesta e/o in base alle necessità
Vernici	A richiesta e/o in base alle necessità
Cartucce esauste e toner	A richiesta e/o in base alle necessità

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 6. Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti

Il servizio riguarda la raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani che per natura e dimensioni non possono essere smaltiti tramite i normali circuiti di raccolta.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione degli stessi direttamente ad ASM Voghera Spa, prenotazione da effettuare presso il Comune. Gli interventi di raccolta porta a porta dovranno essere programmati per il giorno della settimana, da stabilire, con una frequenza pari ad un utente ogni 30/40 minuti circa, con la possibilità di servire un massimo di 7/8 utenti ad intervento/servizio. Per ogni utente sarà prevista la possibilità di conferire un numero max di 3/4 articoli per servizio. I rifiuti dovranno essere conferiti da parte dell'utente, al piano strada sui marciapiedi, là dove esistenti o in mancanza di questi, in fregio alle aree di proprietà privata e comunque sempre in modo tale da non arrecare intralcio o pericoli per la circolazione stradale;
- per casi particolari, viene messo a disposizione un contenitore scarrabile, in area indicata da parte dell'amministrazione comunale: successivamente ASM Voghera Spa provvede allo svuotamento/asporto dello stesso

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta
Asporto rifiuti tramite intervento con contenitore scarrabile	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 7. Raccolta e trasporto rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che sono classificati nelle seguenti 5 categorie, definite dal D. Lgs. 49/2014, ovvero:

(R1) grandi elettrodomestici: frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc, ...

(R2) altri grandi elettrodomestici: lavatrici, forni, cappe, ecc, ...

(R3) TV e monitor

(R4) elettronica di consumo: aspirapolvere, PC, telefoni, hi-fi, ecc, ...

(R5) sorgenti luminose

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione, abbinato al servizio di raccolta rifiuti ingombranti
- per casi particolari, viene messo a disposizione un contenitore scarrabile in area indicata da parte dell'amministrazione comunale, oppure può essere programmato un intervento di asporto mediante automezzo con sponda idraulica: successivamente ASM Voghera Spa provvede allo svuotamento/asporto dello stesso

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta
Asporto rifiuti tramite intervento con contenitore scarrabile, oppure automezzo con sponda idraulica	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 8. Raccolta e trasporto oli e grassi animali e vegetali di origine domestica

Il servizio riguarda la raccolta differenziata di oli e grassi animali e vegetali ad uso domestico: sono esclusi gli oli sintetici.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- per le utenze domestiche è previsto un punto presso il magazzino comunale

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Asporto rifiuti conferiti presso magazzino comunale	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 9. Raccolta e trasporto rifiuti vegetali

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde domestico e scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta stradale: le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono il rifiuto sfuso e ridotto di volume all'interno dei contenitori, forniti da ASM in comodato d'uso, dislocati negli spazi pubblici o ad uso pubblico (vie, piazze e dove necessario in proprietà private, previo accordo con la proprietà stessa stipulato in modo congiunto con ASM Voghera Spa e Comune) indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del servizio nelle seguenti tipologie e quantità:

Tipologia contenitore	Numero
contenitori da lt. 1700 a caricamento posteriore	16

contenitori da lt. 1300 a caricamento posteriore	13
contenitori da lt. 1100 a caricamento posteriore	1

- per casi particolari, viene messo a disposizione un contenitore scarrabile in area indicata da parte dell'amministrazione comunale: successivamente ASM Voghera Spa provvede allo svuotamento/asporto dello stesso

Frequenza di servizio

Il servizio verrà svolto con le frequenze sotto riportate:

Servizio	Frequenza
Raccolta stradale rifiuti	Settimanale
Asporto rifiuti tramite intervento con contenitore scarrabile	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 10. Raccolta e trasporto rifiuti metallici

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti metallici derivanti da utenze domestiche.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione, abbinato al servizio di raccolta rifiuti ingombranti
- per casi particolari, viene messo a disposizione un contenitore scarrabile, in area indicata da parte dell'amministrazione comunale: successivamente ASM Voghera Spa provvede allo svuotamento/asporto dello stesso

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta
Asporto rifiuti tramite intervento con contenitore scarrabile	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 11. Raccolta e trasporto rifiuti legnosi

Il servizio riguarda la raccolta differenziata dei materiali ligneo cellulosici non trattati di grosse dimensioni.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione, abbinato al servizio di raccolta rifiuti ingombranti
- per casi particolari, viene messo a disposizione un contenitore scarrabile, in area indicata da parte dell'amministrazione comunale: successivamente ASM Voghera Spa provvede allo svuotamento/asporto dello stesso

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta
Asporto rifiuti tramite intervento con contenitore scarrabile	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 12. Raccolta e trasporto pneumatici di origine domestica

Il servizio riguarda la raccolta differenziata pneumatici di provenienza domestica. Sono esclusi i rifiuti prodotti da carrozzerie e gommisti.

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione, abbinato al servizio di raccolta rifiuti ingombranti

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 13. Raccolta e trasporto inerti di origine domestica

Il servizio riguarda la raccolta di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, provenienti da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, per un massimo di uno/due secchi di materiale. Sono esclusi i rifiuti prodotti da utenze non domestiche (muratori, imprese edili).

Modalità di esecuzione del servizio

- le utenze possono conferire il rifiuto con loro autovettura privata presso il Centro multi raccolta di Strada Folciona a Voghera (PV)
- servizio di raccolta porta a porta presso le abitazioni degli utenti su prenotazione, abbinato al servizio di raccolta rifiuti ingombranti

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Raccolta rifiuti porta a porta	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

Art. 14. Servizio lavaggio, sanificazione e manutenzione dei cassonetti

Per quanto riguarda il servizio di lavaggio dei cassonetti, strettamente connesso alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e alla raccolta dell'umido, sarà effettuato mediante attrezzatura lava cassonetti atta a garantire un accurato lavaggio con acqua fredda ad alta pressione, con aggiunta di prodotti detergenti e disinfettanti di provata efficacia autorizzati dalle norme sanitarie.

La frequenza di esecuzione del servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti dovrà assicurare il rispetto di ordinarie condizioni igienico-sanitarie e potrà variare in relazione all'andamento climatico, il tutto previo apposito programma concordato con il Comune.

Per quanto riguarda la manutenzione dei cassonetti, ASM Voghera Spa provvederà, dietro segnalazione giunta dal Comune, alla sostituzione dei cassonetti il cui stato di conservazione attuale risulti obsoleto in uguale quantità e tipologia, oppure alla manutenzione degli stessi: la manutenzione dei contenitori dovrà essere effettuata in modo da garantire la perfetta efficienza dei medesimi sia in forma ordinaria che straordinaria.

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
----------	-----------

Lavaggio e sanificazione cassonetti raccolta rifiuto indifferenziato	3 interventi/anno nel periodo giugno/agosto (tutti i cassonetti per ogni intervento)
Manutenzione cassonetti	A richiesta in base alle necessità

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Il rifiuto proveniente dall'attività di lavaggio e sanificazione dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall'impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso, così come definito dalla circolare n. 1414 del 10/07/2007 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: tali rifiuti, non essendo ricompresi all'interno dei rifiuti urbani, l'onere di smaltimento è a carico dell'impresa.

Art. 15. Servizio spazzamento meccanizzato

Il servizio riguarda lo spazzamento meccanizzato di strade, piazze, viali, controviali ed ogni altro spazio pubblico o adibito ad uso pubblico.

Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto attraverso l'impiego di autospazzatrice aspirante con autista e l'impiego a terra di operatore ecologico dotato di soffiatore a spalla.

Nel caso in cui non sia possibile terminare i percorsi stabiliti nel turno di lavoro prestabilito, i rifiuti verranno scaricati in apposito contenitore messo a disposizione da ASM Voghera Spa.

Frequenze di servizio

Il servizio dovrà essere effettuato, di norma con le seguenti frequenze:

Servizio	Frequenza
Spazzamento meccanizzato	A richiesta

Le frequenze e modalità stabilite, potranno essere modificate nel periodo di durata dell'affido, anche temporaneamente per i soli periodi estivi, fermo restando quanto riportato dal presente contratto di servizio.

Le operazioni di pesatura sono svolte tramite il peso del Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa e/o tramite peso pubblico indicato dal Comune.

I rifiuti raccolti sono trasportati presso il Centro multi raccolta di ASM Voghera Spa di Strada Folciona a Voghera regolarmente autorizzato e successivamente conferiti, mediante trasportatori autorizzati, ad impianti finali per le attività di trattamento/recupero.

**CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ESTERNI AL
PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA**

Art. 1. Servizio pulizia caditoie stradali

La manutenzione delle caditoie stradali è finalizzata a ripristinare la funzionalità della griglia di ingresso o del pozzetto posto come elemento di collegamento alla rete fognaria. Il mantenimento o ripristino della funzionalità può avvenire con modalità più o meno invasive, e cioè mediante la mera rimozione del materiale solido ostruente, con pulizia delle feritoie di accesso e dell'eventuale campana di sifonaggio posta sotto la griglia ovvero, nel caso di sifone a pozzetto, a seguito della rimozione dei materiali solidi in esso sedimentati.

Le operazioni che verranno effettuate non sono da confondere con le normali attività di spazzamento delle strade (previsto in altro articolo del presente capitolato di servizio) e di raccolta e trasporto dei rifiuti così raggruppati, bensì trattasi di attività manutentiva che si avvale dell'utilizzo di mezzi atti a svolgere il servizio di spurgo dei pozzi neri, dei pozzetti stradali e delle fognature.

Il servizio verrà effettuato sul numero di 217 caditoie stradali, da pulire una volta all'anno.

Modalità di esecuzione del servizio

Per tale servizio si intendono le operazioni di:

- apertura delle griglie con eliminazione delle foglie e altri rifiuti presenti nei pozzetti stradali
- la pulizia della condotta fognaria

Il servizio dovrà essere svolto tramite l'intervento di auto spurgo con autista, sulla base di specifica programmazione predisposta e condivisa con l'amministrazione comunale.

I rifiuti derivanti dalle suddette attività, ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 152/06, così come modificato dal Dlgs 116/2020, non sono ricompresi all'interno dei rifiuti urbani, pertanto l'onere di smaltimento di tali rifiuti è a carico dell'impresa.

Si specifica che questa attività, ai sensi dell'articolo 1 della delibera 443/19 di ARERA, qualora inclusa nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti di cui al presente capitolato, non è inclusa nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità: per tale motivo decorrere dal 2020 il Comune è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, ovvero servizio avrà fatturazione specifica.

Remunerazione del servizio

Per tale servizio, è previsto un canone annuo per ASM Voghera Spa pari a **€ 5.500,00 + iva**

Art. 2. Servizio disinfestazione zanzare

Il servizio prevede le seguenti attività:

- n° 5 trattamenti larvicidi su tombini e caditoie con prodotti che impediscono il passaggio delle larve di zanzare ad adulti, il formato impiegato è quello di pastiglie effervescenti a base di un ritardatore ormonale della crescita, non nocivo o tossico per bambini adulti e animali. I trattamenti partiranno dal mese di Maggio per concludersi nel mese di Settembre.
- n° 4 trattamenti adulticidi con prodotti repellenti o prodotti insetticidi a bassa concentrazione nelle aree verdi più frequentate quali parchi o giardini, 1 al mese a partire dal mese di Giugno fino al mese di Settembre.

Si specifica che questa attività, ai sensi dell'articolo 1 della delibera 443/19 di ARERA, qualora inclusa nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti di cui al presente capitolato, non è inclusa nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità: per tale motivo decorrere dal 2020 il Comune è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, ovvero servizio avrà fatturazione specifica.

Remunerazione del servizio

Per tale servizio, è previsto un canone annuo per ASM Voghera Spa pari a **€ 4.500,00 + iva.**

_____, addì _____

Comune di Cervesina

ASM Voghera Spa
Il Legale Rappresentante

Comune di Cervesina
Provincia di Pavia

PARERE N. 07/2022 del 19.04.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI PANCARANA AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E CONTRATTO DI SERVIZIO.

IL REVISORE UNICO

Il sottoscritto dott. Nunzio Losito

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Aprile il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Cervesina , ha preso in esame la documentazione presentata dagli Uffici Comunali per poter esprimere un parere in merito alla delibera in oggetto.

Premesso che

- Il comune di Cervesina intende procedere all'affidamento in house alla società A.S.M. Voghera S.p.A. i servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e i servizi di igiene ambientale per la durata di 5 anni circa dal 01/05/2022 al 30/04/2027. La società A.S.M. Voghera ha sede in Via Pozzoni 2, Voghera (PV) e sulla quale il Comune esercita il controllo analogo in house in modo congiunto con altri 36 Comuni della Provincia di Pavia;
- Gli enti locali possono avvalersi dell'affidamento diretto per attribuire la gestione dei servizi pubblici locali a società in house, in presenza dei presupposti previsti dalla legge;

Considerato che

- l'art. 34, comma 20, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;*
- che lo statuto di ASM Voghera S.p.A., prevede:
 - L'inclusione nell'oggetto sociale dei *“servizi energetici, ed in particolare (...) gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi”* (art. 3, b-3, statuto) e della *“gestione degli impianti di produzione di energia e promozione del risparmio energetico”* (art. 3, b5, statuto);

- il *controllo analogo* congiunto da parte degli enti pubblici soci, che: (i) devono essere informati periodicamente dall'organo di amministrazione in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati (artt. 1.4, 1.5, 1.6 statuto); (ii) hanno potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi pubblici, nonché sull'attività dell'organo amministrativo (art. 1.2.1 statuto); (iii) approvano gli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria (art.
- l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge (art. 5 statuto);
- che *"Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società"* (art. 24.4 statuto).
- che pertanto ASM Voghera S.p.A. soddisfa i presupposti per l'affidamento *in house providing*, richiesti dall'art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Visto

- le *"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"*, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017.
- il parere del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso, visto e considerato,

il Revisore esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto e invita l'ente a provvedere ad effettuare l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 c1 del D.Lgs n. 50/2016, riportante i dati degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house ex. Art. 5 dello stesso decreto.

Brescia, 19.04.2022

L'organo di revisione economico-finanziaria

Numinato

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER
L'EPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A
RECUPERO/TRATTAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

(Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)

1 - PREMESSA

2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. La natura del servizio di igiene ambientale

2.2. L'Organizzazione del servizio di igiene ambientale

2.3. L'Organizzazione del servizio di igiene ambientale in Lombardia

2.4. L'affidamento del servizio da parte del singolo Comune

**3 - LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO
PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE**

4 - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

**5 - L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO**

5.1. Adesione al modello "in house": sussistenza dei requisiti oggettivi

5.2. Adesione al modello "in house": sussistenza dei requisiti soggettivi

**6 - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE**

**7 - L'ANALISI DELL'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE OPERATA CON RIFERIMENTO
ALL'INTERO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE**

8 - L'ASSENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE

9 - INFORMAZIONI DI SINTESI

10 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

1 - PREMESSA

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è gestito dal Comune di Cervesina mediante affidamento *in house* alla società A.S.M. Voghera S.p.A., con sede a Voghera in via Pozzoni n. 2 con p.i. – c.f.: 01429910183.

Tale contratto per tempo stipulato, trova naturale scadenza il giorno 31/12/2021. Attualmente, il servizio è stato prorogato in quanto sono in corso le procedure amministrative finalizzate alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di igiene urbana.

Occorre precisare che

- i Comuni di PANCARANA e CERVESINA con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza le funzioni di cui alle lettere da A a L bis dell'art. 14 comma 27 lett. a del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico tra cui vi è anche la funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" di cui all'art. 14 comma 27 lett. f del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
- In forza degli atti relativi al conferimento della funzione all'Unione gli enti si impegnano a svolgere in modo associato e coordinato l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
- la gestione unitaria è finalizzata ad uniformare ed armonizzare le attività del servizio nei Comuni aderenti all'Unione, con l'intento di ottimizzare le prestazioni a favore delle amministrazioni, degli altri uffici e soprattutto della cittadinanza, nonché a realizzare significative economie di scala.
- In forza di quanto sopra l'affidamento del contratto de quo viene disposto dal Comune, in parallelo con gli altri Comuni dell'Unione, nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie al trasferimento delle azioni di ASM in capo all'unione MICROPOLIS, che a causa delle vicende

collegate alla pandemia COVID 19 non ha potuto essere perfezionato nelle tempistiche richieste dalla scadenza del contratto;

- Il comune stipulerà il relativo contratto di servizio con ASM Voghera SPA;
- la funzione relativa all'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sarà svolta dall'Unione di comuni lombarda denominata "MICROPOLIS" e pertanto la gestione del contratto relativo ai servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale, quanto alla sua fase esecutiva, anche per le finalità di coordinamento dei Comuni confluiti nell'Unione, sarà a totale carico dell'Unione, che ha già deliberato in tal senso;
- Questa situazione non modifica le condizioni di seguito evidenziate. Alla base della costituzione dell'Unione che ha ottenuto il riconoscimento di Unione di comuni lombarda, sono caratteristiche di omogeneità territoriale, socio economica attestata dal fatto che i comuni costituenti l'Unione ricadono nella stessa zona omogenea (l.r. Lombardia 27 giugno 2008, 19), ed ha avuto accesso ai benefici previsti dal Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

Il Decreto Legge 18/10/2012, n.179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 Ottobre 2012), all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), comma 13 prevede quanto segue: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In termini di contenuti specifici, quindi la presente relazione:

- dà atto della natura di servizio pubblico di rilevanza economica del ciclo dei rifiuti;
- individua quale sia l'ente affidante;
- definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

- dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. La natura del servizio di igiene ambientale

2.1.1. La nozione di “servizio di igiene ambientale” è desumibile dall’art. 183, c. 1, l. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

2.1.2. Al riguardo, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263; conf. Id., parere del 17 gennaio 2014, n. 20).

La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all’ipotesi in cui l’Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l’attività sia rivolta direttamente all’utenza e che quest’ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).

2.1.3. In ogni caso, proprio con riguardo all’attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell’art. 3-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall’art. 34, c. 23, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, su cui v. *infra* – a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica “a rete”.

Si può quindi concludere che il ciclo dei rifiuti, trattandosi di servizio pubblico di rilevanza economica, deve essere oggetto di relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012.

2.2. Organizzazione del servizio di igiene ambientale

2.2.1. Come appena evidenziato, il servizio di igiene ambientale risulta espressamente qualificato *ex lege* quale (i) servizio pubblico locale (ii) di rilevanza economica (iii) a rete.

Ciò determina significativi riflessi sull'organizzazione del medesimo. L'art. 3-bis, c. 1-bis, d.l. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, c. 609, lett. a), l. n. 190/2014, infatti, precisa che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56»*. Il c. 1 dell'art. 3-bis cit., richiamato dal successivo comma 1-bis, sopra testualmente riportato, si preoccupa, in particolare, di individuare le modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Più precisamente, la norma in questione imponeva alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano di “organizzare” lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, “definendo” il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, oltre che “istituendo o designando” gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno 2012.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, da definirsi, come detto, a cura delle Regioni e delle Province Autonome, di norma non doveva essere inferiore a quella del territorio provinciale, ammettendosene una diversa perimetrazione, in termini meno estesi, solo attraverso una motivazione della scelta sulla scorta di criteri di differenziazione territoriale o socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio (e ciò anche su proposta dei Comuni, presentata entro il 31 maggio 2012, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato già costituito, ai sensi dell'art. 30, d.lg. n. 267/2000). L'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, sempre al c. 1, faceva poi salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee, delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata disposizione normativa.

L'art. 3-bis in commento, infine, prevedeva, quale conseguenza sanzionatoria in caso di inadempienza delle Regioni al suddetto obbligo, quella dell'esercizio sostitutivo ai sensi dell'art. 8, l. n. 131/2003, a cura del Consiglio dei Ministri, con assolvimento da parte di quest'ultimo del compito di organizzare i servizi pubblici locali (compreso il servizio di igiene ambientale) in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (c. 1, ultimo periodo).

2.2.2. Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento non può omettersi di rilevare che, con riguardo al servizio di igiene ambientale, la gestione in forma associata in ambiti territoriali ottimali già risultava prevista dall'art. 200, d.lg. n. 152/2006, per quanto da tale disposizione fosse comunque consentito alle Regioni di adottare sistemi alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali, purché in presenza di un piano regionale dei rifiuti idoneo a dimostrare la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici in materia (c. 7).

2.2.3. Il sopra delineato assetto regolatorio è stato di recente integrato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2014, n. 15.

Tale norma, senza incidere direttamente sull'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011: (i) ha fissato al 30 giugno 2014 il termine entro cui dovrà essere istituito o designato l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale e, comunque, adottata la deliberazione di affidamento del servizio a rete; (ii) ha previsto l'esercizio del potere sostitutivo, questa volta da parte del Prefetto competente per territorio, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al punto (i) che precede; (iii) ha individuato la data del 31 dicembre 2014 quale termine entro cui il Prefetto dovrà provvedere, in caso di esercizio del potere sostitutivo sopra menzionato, agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento; (iv) ha infine prefigurato, in caso di mancato rispetto dei termini precedenti, la sanzione della cessazione alla data del 31 dicembre 2014 degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

La citata disposizione non si rivela d'immediata e completa perspicuità, e pone, anche per tale ragione, rilevanti problemi di coordinamento con l'art. 3-bis in precedenza illustrato, alla luce e nella prospettiva del quale dovrebbe pur sempre essere interpretata e applicata. Non può sfuggire, allora, che l'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, fissava, alla data del 30 giugno 2012, il termine per lo svolgimento di una duplice attività, in cui si concretizzava la "organizzazione" dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e precisamente:

- a) la "definizione" del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,
- b) la "istituzione o designazione" degli enti di governo degli stessi; mentre l'art. 13, d.l. n. 150/2013, riferisce la rimessione in termini alla data del 30 giugno 2014 al duplice adempimento consistente:
 - i) nella "istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale"
 - ii) nella "deliberazione di affidamento".

In questa prospettiva, ferma restando l'inequivocabile volontà del legislatore di far sì che i servizi a rete siano gestiti in forma d'ambito avente dimensioni quantomeno provinciali, la norma sopravvenuta potrebbe essere letta, nel rapporto con la precedente, nel senso di consentire, alle Regioni e alle Province Autonome che abbiano rispettato la scadenza del 30 giugno 2012 per la definizione degli ambiti ottimali, la designazione degli enti di governo entro il 30 giugno 2014 (con obbligo per gli stessi di provvedere alla deliberazione di affidamento entro la medesima scadenza). In tale contesto, l'esercizio dei poteri sostitutivi potrebbe giustificarsi in ragione della difficile accettabilità di una situazione locale in cui, essendosi provveduto alla perimetrazione dell'ambito ottimale, a livello della Provincia o di una più ristretta area territoriale, non si addivenga poi, in tempi rapidi, anche alla successiva istituzione, o designazione, dell'ente di governo competente, tra l'altro, alla scelta della forma di gestione e all'assunzione delle decisioni di affidamento e che qualora il legislatore avesse inteso rimettere in termini, fino alla data del 30 giugno 2014, anche per la definizione dell'attività di perimetrazione degli ambiti ottimali, lo avrebbe potuto dichiarare espressamente, essendogli noto, per averlo statuito appena due anni prima, che la "organizzazione" dei servizi pubblici locali a rete passa attraverso un PRIUS (logico-cronologico) consistente nella definizione degli ambiti ottimali e in un POST consistente invece nell'istituzione o designazione dell'ente di governo.

2.3. L'organizzazione del servizio di igiene ambientale in Lombardia

2.3.1. In Lombardia, ad oggi e nel settore qui d'interesse, non risulta essere stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011.

In effetti, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati mai (*recte*: non sono stati ancora) istituiti.

Neppure risulta che il Consiglio dei Ministri abbia provveduto in sostituzione della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8, l. n. 131/2003. In sostanza, il termine del 30 giugno 2012, previsto dal primo comma della norma soprariportata, è decorso senza che la Regione Lombardia abbia individuato gli ambiti ottimali all'interno dei quali dovrebbe essere svolto e gestito anche il servizio di igiene ambientale, il che depone per una conferma dell'iniziale scelta della predetta Regione la quale, come noto, ai sensi dell'art. 200, c. 7, d.lg. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali, giusta quanto affermato con comunicazione della Direzione Generale Reti e Servizi prot. 17129 in data 6 agosto 2007, avente ad oggetto «Chiarimento in merito all'organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani», e recentemente confermato attraverso il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.G.R. n. X/1990 del 20 giugno 2014 (v. p. 129, in cui si trova affermato che

“l’impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l’art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma”).

2.3.2. La conseguenza di quanto rilevato nel precedente paragrafo è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all’assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall’ordinamento comunitario.

Quanto sopra appare viepiù confermato, sia pure implicitamente, dall’art. 19, c. 1, lett. f), d.l. n. 95/2012 (recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), convertito in l. n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l’«organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi», previsione, questa, non abrogata dall’ultima versione del citato art. 3- bis, d.l. n. 138/2011, nonché, più recentemente, dall’art. 13, c. 1, d.l. n. 150/2013.

A tale conclusione è peraltro pervenuta anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) che, nell’affrontare la questione relativa alla mancata individuazione degli ambiti ottimali relativi al settore dell’igiene ambientale nel territorio della Regione Lombardia, e alla conseguente possibilità per «l’Ente locale di poter medio tempore bandire ed espletare una propria procedura ad evidenza pubblica», con proprio parere AG38/13 del 24 luglio 2013, ha precisato quanto segue: «Occorre chiedersi se i ritardi delle Regioni nella organizzazione del servizio e quindi nella definizione dei suddetti bacini territoriali ottimali e nella individuazione dei relativi enti di governo, possa costituire una valida motivazione da porre alla base di una eventuale proroga contrattuale.

Sulla questione, appare in realtà maggiormente conforme alla normativa di riferimento, ed in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritenere che l’assenza dell’individuazione del livello di gestione da parte delle Regioni non possa giustificare il ricorso a proroghe contrattuali al di fuori dei limiti individuati dalla giurisprudenza.

D’altra parte, come anche rilevato dalla giurisprudenza amministrativa a proposito di proroghe contrattuali disposte nelle more dell’operatività dei nuovi gestori, “l’art. 204 del D.Lgs 152 del 2006 detta la disciplina transitoria, valida per gli affidamenti in essere, fino all’attuazione del nuovo sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d’Ambito.

È del tutto chiaro che il citato art. 204 non prevede una proroga *ex lege* delle gestioni in corso fino all’istituzione e organizzazione delle Autorità d’Ambito in materia di ciclo dei rifiuti. Il legislatore ha semplicemente voluto porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, anche se affidate per una durata maggiore, devono comunque cessare. In definitiva, l’art. 204 del d.lgs. 152 del 2006

non ha affatto previsto la proroga *ex lege* degli affidamenti in corso ma, al contrario, si è limitata a sancire la “permanenza” dei contratti in corso, stipulati all’esito di procedure di evidenza pubblica, secondo il proprio regime temporale, fermo restando la cessazione *ex lege*, anche anticipata, con l’operatività del nuovo gestore” (Tar Sardegna, sentenza n. 242/2012).

Risulta, da quanto precede (secondo un ragionamento diretto a dimostrare l’inammissibilità di proroghe contrattuali concesse nelle more dell’organizzazione del servizio di igiene ambientale per ambiti territoriali ottimali e il conseguente obbligo di dar corso a nuovi affidamenti, una volta esaurita la durata temporale dei precedenti), un chiaro e autorevole riconoscimento della permanente titolarità, in capo ai singoli Comuni, del potere di provvedere sulla gestione, in attesa del completamento di un percorso di definizione di ATO per il servizio in questione che, per quanto riguarda la Regione Lombardia, parrebbe destinato a non realizzarsi mai.

Tale prospettazione è stata di recente confermata, proprio in relazione al servizio di igiene ambientale, da una pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia, che in proposito ha rilevato che «nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (nei termini la Sezione con deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013). Tuttavia, l’affidamento in concreto di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., 17 febbraio 2014, n. 20).

A ciò si aggiunga che alla medesima conclusione – in ordine alla perdurante facoltà, per i singoli enti locali, di espletare gare in forma singola per l’affidamento del servizio di igiene ambientale fino alla piena operatività degli ambiti territoriali – era pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa nel periodo di prima applicazione del d.lg. n. 152/2006. È stato infatti in proposito affermato che «ai sensi degli artt. 200 e 202 del D.Lgs. n. 152/2006, tutte le competenze e le funzioni nel settore dei rifiuti sono transitate in capo all’Autorità d’Ambito, che deve 6 procedere all’affidamento del relativo servizio al gestore unico. [...]

Inoltre, la competenza comunale è stata conservata dall’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 fino all’istituzione dell’Autorità d’Ambito e al conseguente affidamento al gestore unico.

Pertanto dopo il 31 dicembre 2006 legittimamente un Comune, nell’attesa dell’istituzione dell’Autorità d’Ambito, procede a un nuovo affidamento con gara» (TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 settembre 2010, n. 11099).

Trattasi di considerazioni ancora del tutto valide e perfettamente applicabili alla peculiare situazione in cui versano i Comuni della Regione Lombardia la quale, come detto, non ha provveduto a istituire alcun ambito territoriale nel settore dell’igiene ambientale, mantenendo pertanto invariata la facoltà

degli enti locali di procedere, fino a tale momento, e autonomamente, all'adozione di tutte le scelte organizzative del servizio ritenute più opportune.

2.4. L'affidamento del servizio da parte del singolo Comune

2.4.1. Come detto, l'affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale continua a essere una funzione di spettanza dei singoli Comuni.

Più precisamente, anche in considerazione del fatto che, a termini del terzo comma dell'art. 13, d.l. n. 150/2013, gli «affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea» sono destinati a scadere alla data del 31 dicembre 2014, si può concludere nel senso che i Comuni siano allo stato pienamente legittimati a provvedere, in via autonoma, a un nuovo affidamento del servizio, nel rispetto delle modalità di gestione che l'ordinamento oggi ammette.

In sostanza, il servizio di igiene ambientale, in tali casi, potrà essere affidato secondo uno dei seguenti schemi: (i) procedura di gara nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea; (ii) società mista con socio operativo, secondo le indicazioni comunitarie in materia di partenariato tra pubblico e privato, per come recepite dalla giurisprudenza nazionale (cfr. in part. Cons. St., ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1; Cons. St., sez. II, parere del 18 aprile 2007, n. 456); (iii) società *in house*, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria.

2.4.2. Va per completezza soggiunto che la possibilità per il singolo Comune di disporre in proprio l'affidamento del servizio di igiene ambientale, nelle more della definizione degli ambiti territoriali ottimali e della successiva istituzione o designazione dei relativi enti di governo, può piuttosto chiaramente evincersi anche dalle modifiche introdotte in sede di conversione del primo comma dell'art. 13, d.l. n. 150/2013.

Il relativo testo, nella versione originaria del decreto legge, così testualmente disponeva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»; tale formulazione, a seguito della conversione in legge, si è così modificata: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20

del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014».

La predetta riformulazione lascia intendere che possano senz'altro esservi, alla data di conversione del decreto legge (27 febbraio 2014), procedure di affidamento avviate da soggetti diversi dall'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, questi operando solo «ove previsto».

La stessa norma non dispone, espressamente, la scadenza anticipata per l'affidamento disposto con procedura avviata da un soggetto diverso dall'ente di governo (qualificato come “ente responsabile dell'affidamento”) nell'ipotesi in cui, in un momento successivo al perfezionamento della predetta procedura, si proceda alla definizione dell'ambito ottimale e omogeneo e, conseguentemente a ciò, all'istituzione o designazione del relativo ente di governo.

Al contrario, l'art. 13 cit. è chiaro, nel suo terzo comma, nel limitare la sanzione della “cessazione anticipata” (al 31 dicembre 2014), per il caso di mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo comma, ai soli «affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea» (in pratica: quelli disposti in via diretta e senza gara al di fuori delle ipotesi tassative in cui ciò sia consentito, di fatto ristrette alla sola fattispecie dell'affidamento *in house providing*).

Peraltro, una valutazione prudentiale suggerisce di non escludere il rischio che vengano affacciate interpretazioni che si muovano in un'opposta direzione e arrivino a ipotizzare una scadenza anticipata: allo stato, non sancita espressamente da alcuna norma – anche per l'ipotesi dell'affidamento disposto su base comunale, o anche sovracomunale (ma con un perimetro diverso dall'ambito territoriale in seguito definito), nelle more della compiuta “organizzazione” del servizio di igiene ambientale (che, come detto, oltre alla definizione dell'ambito, passa anche attraverso l'individuazione dell'ente di governo).

2.4.3. Si segnala, da ultimo, che la giurisprudenza contabile ha anche riconosciuto che, nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali da parte della Regione, i Comuni possano associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento del servizio su base territoriale più ampia, pur con la precisazione che «resta ferma la possibilità che in sede di definizione degli a.t.o. sia configurata una struttura territoriale parzialmente difforme, con il conseguente obbligo di adeguamento anche da parte dei comuni associati» (cfr. C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 2 settembre 2013, n. 362).

3 - LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, c. 20, d.l. n. 179/2012, fa riferimento agli «obblighi di servizio pubblico e servizio universale», nel presente paragrafo si esaminerà brevemente il significato di tali termini ed i

connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale si presta invece a essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, la Direttiva 2002/22/CE, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), definisce come servizio universale «l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza».

Ciò può comportare «la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato».

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi, come detto, in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Va altresì precisato che “prezzo abbordabile” deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Le due definizioni (di servizio pubblico e di servizio universale) rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di “servizio universale” l'attenzione si sposta sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, si concentra sulle condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico in generale, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto

(continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l' "equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale". Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'art. 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- b. I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- c. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- d. Nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per

adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'amministrazione procedente non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto, a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato, e comunque secondo condizioni di parità.

Gli obblighi di servizio pubblico devono quindi rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Affinché si giustificino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato ad esempio riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Lo smaltimento dei rifiuti in particolare e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità al fine di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti devono essere organizzate e gestite unitariamente, anche al fine di sfruttare le relative sinergie.

L'affidamento in questione pone a carico del Comune, come controprestazione, il pagamento di un corrispettivo per l'erogazione del servizio. Tale corrispettivo non costituisce aiuto di Stato e il Comune non erogherà contributi a fondo perduto a favore di ASM Voghera spa.

Pertanto si rileva l'assenza di qualsivoglia forma di compensazione economica oltre al corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art. 34, comma 20 del D.L. n.179/2012 e successive modificazioni, sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già sopra riportato art. 200 D.lgs n.152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito.

In base all'art. 198, commi 2 e successivi d.lgs.152/2006 già sopra richiamato (Competenze dei Comuni):

1. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

2. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

3. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In materia di conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti debba essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio-piccole, il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta, trasporto, spazzamento stradale, smaltimento finale).

Quanto alla **raccolta dei rifiuti**, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Quanto allo **spazzamento stradale**, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'unico affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto allo **smaltimento finale dei rifiuti**, si tratta di un segmento la cui evoluzione non può essere di competenza comunale, bensì a livello provinciale; pertanto, il tema risulta essere materia che sfugge alla disponibilità del singolo Comune o della stessa concorrenza totale nel mercato.

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art. 25, comma 4 del D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012, in base al quale: "Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio

che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito."

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

4 - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale stabilisce l'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Attualmente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

- a) all'esito di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un gestore legato all'ente locale concedente da un contratto di servizio;
- b) in favore di società a capitale misto pubblico e privato, il cui socio privato sia scelto all'esito di gara ad evidenza pubblica, assuma specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, detenga la partecipazione per la durata del contratto di servizio;
- c) in forma non esternalizzata (cd *in house providing*), attraverso un veicolo societario.

Per quanto concerne le procedure di gara, si possono sintetizzare le seguenti considerazioni (Fonte Green Book Utilitatis, ed. 2020):

- Nel Nord Ovest la procedura mediante gara d'Appalto avviene per circa il 20% della popolazione
- La durata massima di una gara è pari a 7 anni;
- Nell'85% dei casi ogni gara viene espletata per un singolo Comune;
- In Lombardia l'importo medio annuo di ogni gara si aggira intorno ai 5 milioni di Euro
- Nel Nord Ovest il numero di offerte di partecipanti alle gare risulta pari a 3;

- Solo il 70% delle gare bandite arrivano all'aggiudicazione nei termini utili per il subentro nel servizio;
- Il tempo medio intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando e l'Aggiudicazione (che non vuol dire inizio del servizio), nel Nord Ovest è pari mediamente a 190 giorni.
- Il ribasso medio nel prezzo offerto nelle procedure bandite nel Nord Ovest è del 4,4%.

Non sono certo dati che incoraggino il perseguimento della scelta della gara d'appalto, quanto invece tutte le considerazioni esposte nella presente relazione che riportano la correttezza e la bontà della scelta che si vuole intraprendere.

Per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio dovrà tener conto sia della disciplina comunitaria sia delle norme nazionali settoriali.

La scelta di uno tra i tre indicati modelli organizzativi deve essere giustificata dalla percorribilità dell'opzione alla stregua del sussistere dei relativi presupposti legali legittimanti e delle relativamente maggiori utilità (economiche e tecniche) che a ragion veduta si ritengano rinvenibili nel modello prescelto.

Ciò implica la descrizione delle condizioni del territorio nel quale andrà erogato il servizio, dei dati quantitativi e qualitativi di massima del medesimo, alla stregua del business plan e degli obiettivi da conseguire.

Nella astratta percorribilità di tutte e tre le opzioni possibili di affidamento, occorre, quindi, scendere alla valutazione della relativa convenienza economica in termini di efficienza ed economicità in termini di costi, atteso che ciascun modello gestionale è dotato, in linea di principio, della medesima efficacia rispetto agli obiettivi.

La valutazione dei costi distingue quelli relativi alla produzione del servizio, in capo al gestore e tendenzialmente minori in caso di aggiudicazione concorrenziale, e quelli collaterali, relativi alle procedure di affidamento del servizio, di controllo circa la sua esecuzione, di copertura dai rischi, viceversa in capo agli enti concedenti e tendenzialmente minori in caso di affidamento diretto.

Incide infatti sulla misura dei costi collaterali, relativi alla organizzazione e al controllo di esecuzione del servizio, la relazione tra ente concedente e soggetto gestore, ove l'estraneità o meno del gestore rispetto all'ente concedente ha impatto direttamente proporzionale sul grado di divergenza degli obiettivi rispettivamente perseguiti e di difficoltà per il concedente di obbligare il gestore a comportarsi nel suo interesse, nonché sul grado di efficacia e di onerosità del sistema di incentivi e sanzioni, quale strumento di enforcement del contratto di servizio.

Se pertanto i livelli e la composizione dei costi variano anche in funzione delle modalità di affidamento, in termini economici la modalità di affidamento da scegliere tenderà a essere quella che, a parità di affidabilità nell'esecuzione del servizio, ne minimizza i costi totali attesi.

In tale ottica, la scelta dell'affidamento diretto non esternalizzato è in linea di principio tanto più conveniente quanto minori sono da un lato la domanda di capitali di investimento e dall'altro la dimensione e il potenziale di efficienza e di economicità del servizio, atteso anche che l'incidenza dei costi collaterali di organizzazione e controllo dell'esecuzione del servizio sui costi totali è inversamente proporzionale alla dimensione dell'affidamento, innanzitutto perché si tratta di costi fissi.

Il Codice dei Contratti Pubblici, all'art 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) prevede inoltre sia istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Con riferimento alla Delibera ANAC n. 358/2020, il Comune di Voghera ha presentato per se e per gli altri enti soci di ASM Voghera Spa, istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D. Lgs 50/2016: tale elenco comprende gli enti soci che esercitano un controllo analogo su ASM Voghera Spa e che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Lo stesso articolo 192, stabilisce che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Da ultimo, in materia di affidamento in house, sono rilevanti le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica adottato nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che definisce le «società in house» le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Inoltre, per quanto riguarda il requisito prevalente, il comma 3 dell'art. 16. prevede che gli statuti delle società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5 - L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

L'attuale gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, affidato dai Comuni limitrofi alla società *in house* ASM Voghera spa ha permesso loro di ottenere ottimi risultati relativamente a tale servizio con l'incremento della percentuale di raccolta differenziata e con riduzione dei costi di smaltimento.

I Comuni dove ASM Voghera Spa svolge il servizio di raccolta e trasporto rifiuti sono 37, nello specifico:

- 36, mediante affidamento *in house* del servizio
- 1 in sub affidamento (frazione di Valverde del comune di Colli Verdi in sub affidamento da Broni Stradella Pubblica Srl)

ASM Voghera spa gestisce, nello specifico, il predetto servizio a favore di 3 Comuni confinanti con Cervesina, tutti mediante affidamento *in house*.

È evidente che la fase di raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbono essere organizzate e gestite unitariamente, altrimenti si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie e qualcuno degli Enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l'onere, "scaricandoli" sui Comuni limitrofi (ciò in contrasto con il principio comunitario di "chi inquina paga", sancito dall'articolo 191, par. 2 del trattato UE).

I servizi di igiene urbana e spazzamento sono definiti per ciascun singolo comune in base alle specifiche esigenze, con una compresenza di modalità di spazzamento manuale, combinato e meccanizzato.

Trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato, trattamento della frazione organica e verde e avvio a selezione e valorizzazione delle frazioni riciclabili sono esterne al gestore e - considerato il concorrenziale mercato locale - possono essere individuate alternative efficienti in termini di qualità e costi del servizio.

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio.

A tal fine, in caso di conferimento a società *in house*, la gestione dei rifiuti risulterebbe effettuata secondo i criteri di efficacia, efficienza, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio del "chi inquina paga".

Per le ragioni sopra indicate, si ritiene pertanto che “l’affidamento *in house*” rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della stessa.

La società *in house* in oggetto gestisce da anni con buoni livelli qualitativi i servizi pubblici locali di rilevanza economica relativa al ciclo dei rifiuti, ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione del servizio, pratica costi di servizio, desumibili dai piani finanziari annuali per i comuni serviti, contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato, mantiene un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura di esercizi sociali in utile ed un possibile conferimento *in house* alla stessa società contribuirebbe a far sì che la stessa preservi la propria struttura organizzativa ed industriale con il fine di consentire la gestione nell’interesse economico e patrimoniale dell’Ente di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi dell’attività di cui trattasi.

5.1. adesione al modello “in house”: sussistenza dei requisiti oggettivi

L’interesse pubblico perseguito da questa e dalle altre Amministrazioni locali, di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché di riscossione della relativa tariffa, non potrebbe essere utilmente raggiunto, attese le particolarità del servizio, qualora si facesse ricorso ad un gestore esterno all’organizzazione degli enti locali (quale terzo concessionario o quale socio privato, titolare di tutti i compiti operativi connessi al servizio, di società mista) con l’utilizzo di un modello organizzativo che le valutazioni comparative rivelano adeguato alle esigenze e caratteristiche del territorio e del servizio, alla stregua:

- a) dello stato di frammentazione attuale del servizio, parcellizzato in gestioni limitate a ciascuno dei territori comunali coinvolti dal progetto di unificazione della gestione medesima, con conseguente necessità di un avvio differenziato della nuova gestione nei vari territori e di una, almeno iniziale, conservazione di differenziazioni operative del servizio che mal si confanno ad una gestione imprenditoriale;
- b) della necessità di disporre delle più ampie facoltà di organizzazione e coordinamento interne al soggetto gestore per avviare in modo uniforme la nuova gestione sui singoli territori man mano che si liberino dalle gestioni cessanti;
- c) delle difficoltà di far assorbire a terzo gestore, già dotato di adeguata impresa, i mezzi e il personale già adibiti al servizio nell’ambito delle gestioni cessanti;
- d) del minor interesse privato per una prospettiva di evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti orientato alla minimizzazione della produzione dei rifiuti (e quindi anche alla minimizzazione delle quantità raccolte e gestite) secondo i principi della gerarchia comunitaria e nazionale di gestione dei

rifiuti. Inoltre, in questi territori, non ricorrono le condizioni che tipicamente fanno propendere per la necessità di esternalizzazione del servizio e, in particolare, non vi è né il fabbisogno di forti e specifiche competenze tecniche e tecnologie, né una domanda di capitali per investimenti rilevanti. Infatti, da un lato il servizio di raccolta e di gestione dell'igiene urbana è già strutturato nella quasi totalità dei comuni secondo un modello razionale ed efficiente che verrebbe sostanzialmente mantenuto, dall'altro non si prevede in capo al gestore né la realizzazione né la gestione di impianti di trattamento o smaltimento - già presenti in numero adeguato ad assicurare competitività dei costi nel territorio - ma solo gli ordinari investimenti di sostituzione del parco veicolare e delle attrezzature, considerato che anche gli adeguamenti dei centri di raccolta saranno di norma in capo ai singoli comuni o a comuni aggregati.

La scelta dell'opzione di affidamento del servizio a società di cui gli enti affidanti abbiano la esclusiva contitolarità consente viceversa di acquisire:

- una società operativa più integralmente rispondente agli obiettivi pubblici di gestione dei rifiuti che, in particolare per l'orientamento alla prevenzione e riutilizzo e in genere minimizzazione delle quantità generate, possono confliggere con i legittimi obiettivi di profitto di un socio privato o di un concessionario esterno;
- un maggiore controllo da parte dei comuni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, sulla gestione operativa affinché questa si adatti rapidamente e puntualmente alle domande ed esigenze dei territori sia sul fronte della raccolta che soprattutto su quello dello spazzamento e dell'igiene e qualità del decoro urbano;
- una società che, mantenendo una gestione efficiente e costi competitivi, si attivi nel mantenere tali costi anche per il recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati privilegiando prioritariamente l'efficacia ambientale degli interventi e gli alti standard di servizio senza la necessità di produrre marginalità superiori a quelle necessarie per una ordinata gestione e per il sostegno dei limitati investimenti richiesti.

Con l'affidamento *in house* è previsto un mantenimento e tendenzialmente, per effetto della maggiore efficienza e della riduzione dei margini di impresa, una riduzione dei costi del servizio.

La procedura di affidamento *in house*, pertanto, si configura come l'approccio che conserva una già eccellente prestazione tecnico-economico e può migliorarla con una ottimizzazione dei costi.

5.2. adesione al modello “in house”: sussistenza dei requisiti soggettivi

Questa Amministrazione locale intende quindi utilizzare quale veicolo societario deputato all'erogazione del servizio ASM Voghera s.p.a. (costituita con atto deliberativo n.108 del 16/07/1999

del Consiglio Comunale del Comune di Voghera) della quale è socio con una partecipazione di 10 quote ordinarie.

I parametri essenziali per il modulo “in house providing” sono stati a suo tempo definiti dalla Corte di Giustizia CE con la nota sentenza Teckal del 18.11.1999 sulla causa C-107/1998.

La giurisprudenza ha poi considerato sussistente il controllo analogo anche in caso di frazionamento del capitale tra più enti pubblici purché sia soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale di azionario internamente in mano pubblica, non rilevando tuttavia una esigua quota partecipativa di alcuni soggetti (Corte di Giustizia CE con la sentenza del 13.11.2008 sulla causa C-324/2007).

Sul tema del controllo congiunto si era più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenza nn 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011 e 1801/2014) sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché il controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

Gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla “sentenza Teckal” sono stati tradotti con le Direttive 23- 24 – 25/2014/UE, ove il modello in house viene codificato per la prima volta. Nel diritto interno il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici ha a sua volta introdotto diverse novità in tema di affidamenti diretti.

L'Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) prevede che le concessioni o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte (contemporaneamente) tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi “controllo analogo” qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria in house un'influenza determinante, sia sugli obblighi strategici che sulle decisioni significanti. Il “controllo analogo” può essere esercitato da una persona giuridica diversa dell'amministrazione aggiudicatrice e a volte controllata da quest'ultima (il cd controllo analogo indiretto).
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice (comma 7); per determinare tale percentuale deve essere fatto riferimento del fatturato totale medio di tre anni precedenti all'aggiudicazione dell'appalto o della

concessione. Se a causa di detta costituzione o di inizio attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatario, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività non è disponibile per tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare che la misura dell'attività è credibile.

- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatario esercitino tale controllo in forma congiunta.

Si ha il “controllo congiunto” quando vengono soddisfatte completamente le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Lo Statuto di ASM Voghera spa detiene i tre presupposti fondanti la legittimità dell'affidamento diretto del servizio (**capitale, controllo, attività**), nei limiti più stringenti imposti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e comunque nel rispetto di quanto precisato, circa la governance, dalla direttiva UE.

Di seguito, la sintesi delle clausole più rilevanti dello Statuto, nel quale ASM Voghera è individuata all'art.1.1 quale “Società per azioni a totale capitale pubblico” costituita “per la gestione *in house*, nell'interesse degli enti locali soci, delle attività di cui all'art.3 di interesse generale, nel rispetto della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica”.

Quanto alle **attività**, l'art. 3 dello Statuto prevede:

3.1 Nel rispetto della disciplina sulle società a partecipazione pubblica, la società ha per oggetto sociale, le seguenti attività:

a) Servizi idrici integrati, ed in particolare:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico.

b) Servizi energetici, ed in particolare:

b1) acquisto, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione, distribuzione e gestione del calore;

b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi;

b4) servizi connessi alla gestione degli impianti termici e di condizionamento;

b5) gestione degli impianti di produzione di energia e promozione del risparmio energetico.

c) Servizi di igiene ambientale, ed in particolare:

c1) gestione, raccolta e trasporto di rifiuti solidi, urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;

c2) gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

c3) produzione, gestione e commercializzazione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché loro utilizzo per la produzione di calore e di energia elettrica, nel rispetto comunque della disciplina sulle società a partecipazione pubblica;

c4) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c5) servizio neve, sgombero detriti e macerie;

c6) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione;

c7) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali e/o pericolosi;

c8) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;

c9) gestione del verde e dell'arredo urbano;

c10) servizi igienici pubblici anche automatizzati.

d) Servizi integrati di mobilità:

d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;

d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;

d5) altre attività connesse alla mobilità in Città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager.

e) Gestione di impianti sportivi e ricreativi.

f) Gestione dei servizi cimiteriali, lampade votive e servizi funerari, compresi i servizi di trasporto e di onoranze funebri;

g) Gestione farmacie;

- h) Installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici.*
- i) Manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione e rimozione.*
- l) Preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento.*
- m) Attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di attività sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto.*
- n) La gestione del servizio di ristorazione e di gestione di mense, nonché la prestazione del servizio alternativo di mensa a mezzo di buoni pasto utilizzabili attraverso mense gestite in proprio e da terzi, ristoranti, self service, tavole calde e fredde ed esercizi analoghi con cui è stata stipulata convenzione a tal fine.*
- o) Ogni prestazione connessa e collegabile alle attività indicate ai punti m) e n), incluse quelle di pulizia e manutenzione dei complessi aziendali adibiti alla somministrazione dei pasti e di strutture ricreative in genere.*
- p) La società potrà, inoltre, occuparsi anche (a titolo esemplificativo) di organizzazione e promozione di convegni, corsi di formazione professionale e prestazioni di consulenza connesse alle attività di cui sopra; nonché di ogni altro tipo di servizio informativo e didattico connesso a quanto sopra e finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.*

3.2 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, la Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi con enti pubblici e privati.

3.3 La Società, nei limiti previsti dalla legge e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi o attività di interesse pubblico e svolgere tutte le attività connesse.

Quanto al capitale sociale, l'art. 5 dello Statuto prevede:

5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 52.878.600,00 (cinquantaduemilionioctocentosettantottomilaseicento/00) ed è diviso in 528.786 (cinquecentoventottomilasettecentoottantasei) azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna. Il capitale sociale deve essere posseduto interamente da enti pubblici, salvi i limitati casi in cui la legge consente la presenza nella compagine societaria di soci privati.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia, tenuto comunque conto della natura pubblica della Società. Gli aumenti di capitale possono avvenire anche con conferimenti diversi da quelli effettuati in denaro.

5.3 Oltre al Comune di Voghera sono ammessi a partecipare al capitale sociale altri enti pubblici che potranno complessivamente detenere partecipazioni non superiori al 49% dell'intero capitale sociale. L'ingresso degli altri soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

Quanto alla qualità di socio, l'art. 7, comma 1, dello Statuto prevede:

[...] il trasferimento delle azioni a terzi è ammesso esclusivamente a favore di altri enti pubblici, salvi i limitati casi previsti dalla legge;

Quanto alla limitazione **dell'attività sociale**, l'art. 3 dello Statuto prevede:

3.4 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di un ente in house, sottoposto al controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci la Società opera attraverso forme di gestione diretta, prevalentemente nello svolgimento delle attività e servizio che sono affidati dagli enti locali soci.

3.5 Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, nei limiti previsti dalla legge, la Società sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può operare mediante società partecipate dalla stessa che possono occuparsi di fasi complementari delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società;

Quanto al **controllo analogo** l'art. 1 dello Statuto prevede:

1.2 la Società è sottoposta all'esercizio del controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci che lo esercitano mediante l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo congiunto di cui ai successivi articoli 11 e 14. In particolare, gli enti locali soci esercitano i seguenti poteri:

1. potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi di interesse pubblico, nonché sull'attività dell'organo amministrativo;

2. approvazione degli "schemi tipo" di convenzioni/accordi/contratti di servizio;

3. approvazione degli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria;

4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

5. controllo e approvazione dei conti annuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte dell'organo amministrativo);

6. di indirizzo, nei riguardi dell'organo amministrativo, ai fini dell'esercizio del controllo pubblico sulle società partecipate indirettamente per il tramite della Società;

7. in ogni caso, ogni altro più ampio potere di vigilanza, direzione e controllo sancito:

a. dalla normativa vigente in materia di società pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pubblici locali, declinato attraverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dei comuni soci in coerenza e conformità con la disciplina normativa vigente;

b. da accordi, convenzioni o patti parasociali che gli enti locali soci possono stipulare tra di loro allo scopo di esercitare sulla società il controllo analogo congiunto.

1.3 Eventuali modifiche al contratto di servizio devono essere preventivamente approvati dall'organo competente dell'ente locale socio interessato al servizio e alle attività oggetto del contratto.

1.4 E' consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell'assemblea, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico affidato dallo stesso alla Società, purché tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la efficiente gestione della Società stessa.

1.5 L'organo di amministrazione ed il collegio sindacale della società sono tenuti a collaborare anche tramite trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sulle attività di interesse pubblico gestite dalla Società per conto degli enti locali soci.

1.6 L'organo di amministrazione è sottoposto ad obblighi di informazione periodica in favore dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo congiunto.

1.7 Tenuto conto della sua natura di ente in house, alla Società si applicano le disposizioni normative vigenti per le società pubbliche e/o partecipate in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di beni e servizi e, in generale relative alla contrattualistica pubblica.

Quanto all'Assemblea dei Soci, l'art. 13 dello Statuto prevede:

Tenuto conto della natura di società in house, l'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e ancora, oltre ai casi previsti all'articolo 1 dello Statuto, anche nei seguenti casi [...] secondo previsto dal successivo art. 14:

- a) sulla cessione e sulla dismissione dei rami d'azienda o operazioni che comportino un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale;*
- b) sull'acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al valore nominale del 5% (cinque per cento) del proprio patrimonio contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla A.S.M. Voghera S.p.A.;*
- c) sulla compravendita e sulla permuta di cespiti di valore superiore a 1.000.000 (un milione) di Euro;*
- d) sugli indirizzi e sulla programmazione riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività pubbliche gestite dalla Società mediante in house providing;*
- e) sulla nomina del Direttore Generale e del relativo compenso;*
- f) sulla nomina dei componenti dell'organo di Amministrazione e sugli eventuali compensi in favore degli stessi;*
- g) in ogni caso, in tutte le ipotesi riguardanti obiettivi strategici della Società, nonché decisioni significative della stessa.*

Al Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci, l'art. 14 dello Statuto prevede:

14.1 L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci è garantito anche attraverso l'attività del Comitato per l'esercizio del controllo analogo. Il comitato è composto da 5 (cinque) sindaci o da loro delegati. Uno dei componenti sarà il sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato.

Gli altri 4 (quattro) saranno nominati dall'Assemblea dei soci.

Ogni ente locale socio può proporre un candidato, espressamente indicato da questi darà il proprio Sindaco o un sul delegato, per la nomina dei componenti del Comitato.

Saranno eletti componenti del Comitato i primi 4 (quattro) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Per tale votazione l'Assemblea dei soci si esprime con un "voto per testa".

In occasione della nomina dei 4 componenti del Comitato, il Comune di Voghera si astiene dall'esercitare il voto.

In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.

Mediante il sistema di designazione di cui al presente articolo dei 5 (cinque) componenti del Comitato, tutti i soci pubblici affidano una delega di rappresentanza al Comitato stesso per l'esercizio delle proprie funzioni

Per lo svolgimento della carica di componente del Comitato non è previsto alcun compenso.

Ogni componente del Comitato, sia esso il Sindaco o un suo designato, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante. In tal caso, l'assemblea dei soci, all'uopo tempestivamente convocata dall'Organo di Amministrazione, provvederà alla nomina di un nuovo componente secondo le modalità sopra descritte.

Il Comitato decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'organo di amministrazione della Società.

Il presidente del Comitato è il Sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato.

Il Presidente del Comitato avrà il compito di presiedere, di organizzare e di condurre i lavori del Comitato, di convocare le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, nonché di relazionare sulle attività del Comitato.

Qualora un componente del Comitato risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

14.2 il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto approva, con voto unanime, il proprio Regolamento.

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel presente statuto.

Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.

La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari e su di essi il comitato esprime un parere motivato. L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali Soci con la vigente dovrà essere opportunamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell'atto.

Il parere del Comitato non ha valore vincolante essendo fatta salva la possibilità per l'organo societario competente di discostarsi dal parere negativo reso dal Comitato, con adeguata motivazione.

In particolare, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime sui seguenti atti:

- a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;*
- b) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;*
- c) relazioni periodiche redatte dall'organo amministrativo sulle attività svolte;*
- d) valuta le proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;*
- e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emissione di obbligazioni;*
- f) proposte di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;*
- g) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;*
- h) valuta la dismissione di beni immobili;*
- i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato;*
- j) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;*

k) in ogni caso relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la Società.

Per il **Consiglio di Amministrazione**, l'art. 17 dello Statuto prevede:

17.3 oltre a quanto previsto dalla legge, compete all'organo di Amministrazione:

- a) la proposta del piano programma pluriennale ed annuale da sottoporsi, poi, all'approvazione definitiva dell'Assemblea; la proposta del piano degli investimenti, anche con riguardo alle infrastrutture necessarie per la distribuzione dell'elettricità e del gas dovrà essere prima elaborata dal Gestore Indipendente, poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione e infine approvata dall'Assemblea;*
- b) l'onere di rendere all'Assemblea e al Comitato per il controllo analogo congiunto, annualmente, relazioni sull'andamento della gestione della Società e delle attività dalla stessa svolte;*
- c) l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma nel rispetto degli indirizzi di Assemblea;*
- d) la prestazione di garanzie e concessione di prestiti nel rispetto degli indirizzi di Assemblea;*
- e) l'assunzione di mutui nel rispetto degli indirizzi di Assemblea.*

17.7 Competono all'organo di amministrazione altresì obblighi di informazione periodica in favore dei soci pubblici, sull'andamento della Società e dell'attività della stessa. Inoltre l'organo di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, adotta i più opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite ai clienti.

6 - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

La presente relazione risponde ai dettami di cui all'art. 34, c. 20, d.l. n. 179/2012 in riferimento al previsto affidamento in capo a ASM Voghera spa del servizio di igiene ambientale nel Comune. L'illustrazione in essa contenuta, in particolare, non può prescindere, nel quadro di una corretta ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, da una preliminare descrizione del soggetto societario preposto alla gestione, da una descrizione degli scenari strategici di fondo che sottostanno alla sua nascita, da una definizione degli obiettivi perseguiti con la sua costituzione e delle previsioni di sviluppo.

Il Gestore del Servizio: ASM Voghera S.p.A.

Il modello organizzativo della gestione dei rifiuti in Lombardia non prevede l'istituzione di Ambiti Territoriali Ottimali, per il che spetta ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento "in esclusiva" del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali.

La Società A.S.M. nasce come azienda municipalizzata del confinante comune di Voghera.

Nel 2005 si trasforma in ASM Voghera S.p.A.

Trattasi di una grossa realtà locale, con un azionariato pubblico, che oltre al servizio di igiene urbana svolge funzioni di servizio idrici integrati, servizi energetici, servizi integrati di mobilità, gestione impianti sportivi e ricreativi, gestione dei servizi cimiteriali e funerari, reti telematiche, gestione di mense aziendali.

Pertanto, per quanto sopra, verrà stipulato un contratto di servizio con ASM Voghera S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio d'igiene ambientale costituisce un'attività d'interesse economico generale a rete e, come detto, presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).

È poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di cooperazione è determinante per il raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi.

Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del Servizio, mediante procedura "in house", rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il Servizio costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, deve essere affidato ad un gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, e che sia in grado di effettuare interventi di miglioramento della gestione, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica e all'ambiente.

Scopo primario dell'affidamento del Servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del Servizio, nonché la riduzione dei relativi costi, favorendo il conseguimento di un risparmio economico, nel rispetto comunque dei livelli qualitativi.

7 - L'ANALISI DELL'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE OPERATA CON RIFERIMENTO ALL'INTERO SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE

Per lo sviluppo di questo punto, si fa riferimento ai seguenti parametri:

Costi del servizio rifiuti e risultanze dei fabbisogni standard

Il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Successivamente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il primo periodo regolatorio 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e con Deliberazione 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2).

Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come *benchmark* di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16 dell'Allegato A).

Per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori sopra descritti al punto 3 sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l'annualità cui il PEF si riferisce. Diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443/2019 di ARERA, le variabili al precedente punto 3 vanno calcolate con riferimento due annualità precedenti quella di riferimento del PEF.

Il fabbisogno standard di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Per l'individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso.

Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento, ma che possono non tenere in considerazione variabili che possono influire sul costo, come:

- differenti nature contrattuali;
- la diversa qualità del servizio reso, come tipologia di servizio e frequenza di raccolta;
- la diversa efficienza del servizio dovuta al livello di concentrazione dei centri abitati e delle utenze domestiche e non domestiche, a fronte di Comuni costituiti da una pluralità di centri e nuclei abitati e case sparse;
- la distanza tra il Comune e la sede della società

Dall'applicazione del suddetto metodo, emergerebbe un valore di costo standard per la gestione di una tonnellata di rifiuti, pari a **299,11 €/ton.**

Si tenga in debita considerazione che il valore che emerge dall'applicazione del costo standard, comprende l'IVA e le due poste di natura fiscale ed amministrativa che generalmente rimangono in carico ai Comuni, ovvero CARC e mancate riscossioni per crediti inesigibili: l'attuale modello del costo standard tiene conto di questi costi e dunque il costo finale può essere considerato omnicomprensivo.

In base al contenuto del PEF "Grezzo"¹ presentato dalla società, che rappresenta i costi che la stessa deve sostenere per la gestione del servizio di gestione rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento, il tutto iva compresa), emerge che il costo complessivo per l'anno **2022**, rapportato ad una tonnellata di rifiuto, sarà pari a **195,82 €/ton**, come dettagliato in seguito:

PEF "GREZZO" ASM VOGHERA SPA 2022 (€ iva compresa)	STIMA PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2022 (quantitativo totale di rifiuti - tonnellate)
146.867,60	750

L'importo economico che emergerebbe dalla proposta ricevuta non comprende i costi a carico del Comune, in quanto sono attività proprie dell'ente non svolte dal proponente: dal confronto tra il parametro derivante dall'applicativo del calcolo del costo standard rispetto al valore calcolato

¹ Sono in corso le procedure per predisporre la proposta di deliberazione consiliare di validazione ed approvazione del PEF presentato dalla società in data _____ prot. _____

secondo la previsione economica e la previsione in termini di tonnellate di rifiuto prodotto, emerge una distanza dal benchmark molto significativa, capace di assorbire anche i costi in carico al Comune.

In riferimento all'art. 7, comma 1, dell'Allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, i costi oggetto della proposta sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte e sono rilevati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Costo medio annuo per abitante servito

Come riferimento per questa analisi, si espongono i dati aggiornati al 2019 ricavabili sul portale ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale):

VALORI NAZIONALI - 20		
AREA GEOGRAFICA	PRODUZIONE PRO CAPITE COMPLESSIVA (KG/AB*ANNO)	COSTO PRO CAPITE (€/AB*ANNO)
Nord	521,39	155,83
Centro	550,27	208,71
Sud	451,32	188,53
Italia	503,39	175,79

VALORI REGIONALI - 2019		
AREA GEOGRAFICA	PRODUZIONE PRO CAPITE (KG/AB*ANNO)	COSTO PRO CAPITE (€/AB*ANNO)
Regione Lombardia	479,37	139,86

In base al contenuto del PEF “Grezzo” presentato dalla società, che rappresenta i costi che la stessa deve sostenere per la gestione del servizio di gestione rifiuti (raccolta, trasporto e smaltimento, il tutto iva compresa), emerge che il costo medio per l'anno **2022** sarà pari a **130,08 €/ab**, come dettagliato in seguito:

PEF “GREZZO” ASM VOGHERA SPA 2022 (€ iva compresa)	ABITANTI
146.867,60	1129

Tale parametro risulta al di sotto del valore medio nazionale e regionale e può essere ulteriormente migliorato grazie ad una maggiore incentivazione alla separazione del rifiuto da parte degli utenti.

L'importo economico che emergerebbe dalla proposta ricevuta non comprende i costi a carico del Comune, in quanto sono attività proprie dell'ente non svolte dal proponente: dal confronto tra il parametro del costo medio per abitante al valore calcolato secondo la previsione economica, emerge una distanza dal valore di riferimento, capace di assorbire anche i costi in carico al Comune.

In riferimento all'art. 7, comma 1, dell'Allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, i costi oggetto della proposta sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte e sono rilevati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni ed i servizi, gli oneri relativi al personale ed alla sua gestione, le attrezzature e mezzi e la relativa manutenzione, come di seguito specificati:

1. SERVIZI INTERNI AL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati

Raccolta e trasporto rifiuti in vetro e lattine, in alluminio e banda stagnata

Raccolta e trasporto rifiuti di carta e cartone

Raccolta e trasporto rifiuti di imballaggi in plastica

Raccolta e trasporto di pile ed accumulatori al pb, medicinali scaduti, vernici, e cartucce esauste e toner

Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti

Raccolta e trasporto rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Raccolta e trasporto oli e grassi animali e vegetali di origine domestica

Raccolta e trasporto rifiuti vegetali

Raccolta e trasporto rifiuti metallici

Raccolta e trasporto rifiuti legnosi

Raccolta e trasporto pneumatici di origine domestica

Raccolta e trasporto inerti di origine domestica

Servizio lavaggio, sanificazione e manutenzione dei cassonetti

Servizio spazzamento meccanizzato

2. SERVIZI ESTERNI AL PERIMETRO DELLA REGOLAZIONE ARERA

Servizio pulizia caditoie stradali

Servizio disinfestazione zanzare

Per quanto sopra esposto, si ritiene che tale modalità di affidamento possa rappresentare la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, al fine di ottenere il miglioramento del servizio, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati dal Comune volti ad un significativo miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e, conseguentemente, una riduzione della tariffa gravante sui cittadini, in virtù dell'incremento della frazione differenziata, della riduzione dei costi e, dunque, della razionalizzazione del Servizio.

In considerazione dell'evoluzione industriale di A.S.M. Voghera quale società avente per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali, quest'ultima risulta avere nel tempo implementato le proprie capacità operative, di sviluppo, di qualità, di redditività dei servizi erogati, di presidio del territorio, consolidando la propria vocazione industriale con miglioramento di immagine, efficacia ed efficienza nelle attività svolte.

La natura In House – e, quindi, pubblica – di A.S.M. Voghera Spa risulta in grado di garantire un costante e tempestivo controllo sulla filiera del ciclo dei rifiuti, operazione in generale assai delicata e da controllare con grande attenzione per le note ricorrenti implicazioni giudiziarie del settore e che invece il controllo pubblico permette di gestire e garantire meglio.

L'affidamento In House consente al Comune di dotarsi di un modello organizzativo più facilmente controllabile e particolarmente flessibile in relazione alle eventuali successive modifiche nelle esigenze gestionali del servizio che dovessero emergere, anche con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nell'erogazione del servizio stesso (come, ad esempio, il passaggio al sistema della tariffa puntuale).

La gestione del servizio da parte di A.S.M. Voghera Spa risulta comunque aver un elevato grado di soddisfazione da parte degli utenti del servizio di igiene ambientale sia nel nostro Comune con l'attuale servizio e sia entro i territori nei quali come società In House già eroga tale servizio.

Inoltre l'importo risulta in linea con i precedenti impegni di spesa sostenuti dall'ente.

Peraltro, l'affidamento In house in favore di A.S.M. Voghera Spa, società pluripartecipata da Comuni, presenta il vantaggio di garantire al Comune una gestione in forma aggregata del servizio di igiene ambientale, che, mediante, il superamento della frammentazione gestionale, consentirà di trarre tutti i benefici organizzativi ed economici derivanti dal conseguimento delle relative economie di scala, ivi inclusa una maggiore contrazione dei costi generali.

8 - L'ASSENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Non essendo per il momento stati adottati i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti ed essendo prevista e disciplinata da apposito Regolamento l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), il Comune affida la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana con la modalità del conferimento a società *in house providing* e si fa carico dell'integrale corresponsione del corrispettivo del servizio al gestore, provvedendo in proprio a riscuotere dall'utenza il tributo.

Non sono comunque previste compensazioni economiche a carico del Comune, in quanto i costi del servizio devono per legge essere integralmente coperti dal gettito di tassa.

9 - INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento: servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/trattamento di rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale

Ente affidante: Comune di Cervesina.

Modalità e tipo di affidamento: affidamento diretto a società *in house*.

Durata del contratto: 5 anni

Territorio interessato dal servizio: tutto il territorio comunale

10 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo: GABRIELE MERLI

Ente di riferimento: COMUNE DI CERVESINA

Servizio competente: AREA TECNICA

Telefono: 0383 375156

Email: tecnico@comune.cervesina.pv.it

Data di redazione: 28/04/2022

Geom. Merli Gabriele